

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 21-09-2017CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/129/SRFS/C10



CONTRIBUTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E FILIERE FORESTALI) DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154

PREMESSA

La legge n. 154 del 2016 con il suo art. 5 delega il Governo a procedere alla “*semplificazione*” e al “*riassetto*” delle vigenti norme in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, raccogliendole in un “codice”, dunque in un “codice agricolo”.

Codice vuol dire un testo normativo organico che riflette la realtà attuale ma che è proiettato nel futuro e che è destinato a durare; un testo facilmente reperibile e consultabile, e intellegibile da tutti i destinatari anche se sprovvisti di cognizioni giuridiche. Esso comprende più normative ma tutte accomunate da un unico fine e da uno specifico criterio ordinatore che nella specie è quello di rendere più competitivi sul mercato gli operatori economici dell'agricoltura e delle foreste.

Semplificazione vuol dire *riportare* in un'unica disposizione le varie disposizioni sullo stesso argomento che attualmente sono sparse in una vasta legislazione speciale, *risolvendo* le eventuali incongruenze e *aggiornando* lo stesso linguaggio normativo.

Riassetto vuol dire riportare il testo normativo *così come è*, eliminando – come espressamente richiede la legge delega – solo le disposizioni abrogate anche tacitamente e quelle obsolete, *senza introdurre modifiche* salvo se necessario per raggiungere la finalità della formazione del codice, nonché eliminando le duplicazioni e chiarendo il significato delle norme controverse al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica del complesso normativo che si “riassetta”.

Punto di partenza è che la materia della “agricoltura” e la materia “foreste” sono materie non nominate nei commi 2° e 3° dell'art. 117 Cost., sicché fanno parte della competenza residuale e, pertanto, della competenza esclusiva delle Regioni (comma 4°).

Peraltro, le materie “agricoltura” e “foreste” presentano disposizioni individuatrici dei soggetti che vi operano, nonché sono incise trasversalmente da altre materie che non ricadono nell'ambito del 4° comma dell'art. 117 Cost.

Così si constata, innanzitutto, che la materia agricola necessariamente è “occupata” da disposizioni proprie dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato

(che è prevista alla lettera *l* del comma 2° dell'art. 117). Inoltre, si rileva che l'attività agricola:

- a) in quanto è svolta da operatori economici, ovvero imprenditori, pretende che sia rispettata la concorrenza (e la tutela della concorrenza è richiamata, sotto la lettera *e*, dal comma 2° dell'art. 117);
- b) per la sua capacità di produrre esternalità positive ed esternalità negative, può “produrre” o “distruggere” ambiente (e la tutela dell'ambiente è richiamata, sotto la lettera *s*, dal comma 2° dell'art. 117);
- c) per la sua destinazione naturale a produrre alimenti, rientra nel più vasto argomento dell'alimentazione (e l'alimentazione è richiamata dal comma 3° dell'art. 117);
- d) per il fatto che i prodotti agricoli sono prodotti alimentari, deve garantire la sanità dei prodotti (e la tutela della salute è richiamata dal comma 3° dell'art. 117, tenendo presente che le prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali sono richiamate, sotto la lettera *m*, dal comma 2° dell'art. 117);
- e) per la sua rilevanza quale attività economica, pretende interventi pubblici di sostegno (e il sostegno all'innovazione dei settori produttivi è richiamato dal comma 3° dell'art. 117);
- f) per il suo “farsi” nel territorio, presenta collegamenti e interconnessioni con la gestione del territorio (e questa è richiamata dal comma 3° dell'art. 117).

In sostanza, il “riassetto” delle disposizioni sulle materie agricoltura e foreste nella formulazione di un Codice agricolo richiede particolare attenzione, da un lato per non correre il rischio di “invadere” le competenze delle Regioni e, dall'altro, per “restare” nei limiti della competenza (esclusiva o per principi fondamentali) dello Stato.

Da quanto sopra detto è possibile così operare subito la distinzione fra due grandi categorie di norme: quelle definitorie e quelle non-definitorie. Le prime sono sicuramente norme di competenza statale; le altre vanno valutate attentamente per mantenere intatta la competenza regionale.

Va aggiunto che alcune norme definitorie attinenti alla materia “agricoltura” sono già inserite nel codice civile nelle originarie formulazioni, sicché in questo “riassetto” normativo costituente un codice – e, più esattamente, il “codice agricolo” – si impone la necessità di integrare le “vecchie” formule codicistiche con le “nuove” riprese dalla vasta legislazione speciale. Tutte le altre definizioni vanno a costituire in modo certo il Codice agricolo.

Le suddette premesse rappresentano le linee-guida del lavoro svolto dalle Regioni e dalle Province autonome per arrivare alla predisposizione di una proposta di articolato relativa all'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 154/2016. Tale articolato è stato predisposto con riferimento ai punti a), b), c) e d) relativi alla individuazione delle norme da abrogare (punto a), alla “organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie” (punto b), al “coordinamento



delle disposizioni” riportate nell’articolato (punto c), ed alla “risoluzione di incongruenze ed antinomie” (punto d), nonché ha attuato, parte del punto g) relativo alla “armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni di qualità regolamentata quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari”.

Sul punto f) per “l’introduzione di meccanismi di tipo pattizio” con riferimento ai “tempi di risposta” dei procedimenti amministrativi soprattutto con l’ampliamento delle ipotesi di silenzio assenso, è sembrato opportuno rimettere il tutto a un confronto diretto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, forse, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tornando al punto g) dell’art.5, ovvero “armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata, compresa la produzione biologica”, va detto che non sono state sviluppate proposte di un articolato, in quanto sono intervenute sia nuove regole del settore biologico contenute nel regolamento unionale approvato dalla Commissione a fine giugno, sia lo schema di decreto legislativo sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Va rilevato che tale schema di dlgs viene presentato “in applicazione dell’art. 5, comma 2, lettera g), della L. 154/2016”, ma in verità non si configura come un testo unico della materia.

Per quanto riguarda il punto h) relativo alla “**revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali**, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (...) con conseguente aggiornamento o con l’eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227”, si è fatto rinvio al testo prodotto dal Tavolo di filiera legno (**allegato A**).

Va detto, però, che le proposte di codice e di testi unici potrebbero non risultare esaustive su tutte le vigenti norme in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, ma consentirebbero un miglioramento di quelle trattate senza precludere di affrontare le rimanenti nell’ambito del necessario confronto da attuare con il Ministero.



PROPOSTA DI CODICE AGRICOLO

Titolo I

Delle integrazioni al codice civile

Art. 1

(Definizione di coltivatore diretto)

1. All'**articolo 2083** del codice civile è aggiunto il seguente comma:

“Ai fini del primo comma e salvo le diverse disposizioni in materia previdenziale è coltivatore diretto chi coltiva il fondo o che alleva e governa gli animali con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per l'esercizio di tali attività, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie, anche dell'impiego delle macchine agricole.”.

[Abrogazione: art. 6 legge 203/1982; art. 48.1, lett. a, legge 454/1961; art.31 legge 590/1965] Le figure di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, pur potendo in alcuni casi concreti coincidere, sono diverse: il coltivatore diretto deve, con il lavoro proprio e della propria famiglia, soddisfare **un terzo** delle esigenze lavorative del fondo, mentre lo IAP deve destinare all'agricoltura la **metà** del proprio lavoro e deve ricavare dall'agricoltura la **metà** del proprio reddito. Solo un intervento legislativo innovativo potrebbe modificare le due definizioni facendone una sola.

Art. 2

(Produzione e cessione di energia elettrica e calorica e di carburanti)

1. All'**articolo 2135** del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Si considerano altresì attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e termica e di carburanti derivanti da biomasse agricole, zootecniche e silvicole provenienti prevalentemente dal fondo, quando siano effettuate dagli imprenditori agricoli.”.

2. Le dette attività si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa.

[Abrogazione: art. 1, comma 423, legge 266/2005; art. 2-quater, comma 11, d.l. 2/2006; art. 1, comma 369, legge 296/2006; art. 1, comma 178, legge 244/2007]

Art. 3

(Registrazione delle imprese agricole e suoi effetti)

1. L'**articolo 2136** del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2136 (Registro delle imprese agricole e stato di insolvenza degli imprenditori agricoli registrati)

L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di



cui all'articolo 2188, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193.”.

2. Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che siano in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 7 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.



Titolo II

Della disciplina e della qualifica degli altri soggetti svolgenti attività agricola

Art. 4

(Degli altri soggetti a cui si applica la disciplina dell'imprenditore agricolo)

1. *Si considerano* imprenditori agricoli e sono soggetti alla loro disciplina:

- a) le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci;
- b) le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse di cui all'articolo 2135 prevalentemente prodotti dei soci, o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;
- c) gli apicoltori, anche se la conduzione zootecnica delle api non sia correlata alla gestione del terreno

2. Le società di cui alla lettera a) del comma 1 possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. Gli apicoltori di cui alla lettera c) del comma 1, che detengono e conducono apiari e che sono considerati imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 24 dicembre 2004 n. 313.

[Abrogazione: art. 1, comma 1094, legge 296/2006; art. 1, comma 177, legge 244/2007; art. 1.2, d.lgs. 228/2001; art. 8, d.lgs. 227/2008; art. 2.1, legge 313/2004]

Art. 5

(Dei soggetti equiparati all'imprenditore agricolo)

1. *Sono equiparati* agli imprenditori agricoli e sono soggetti alla loro disciplina:

- a) le cooperative di servizi forestali e i loro consorzi di cui al [futuro] d.lgs. di modifica della legge 227/2001;
- b) gli esercenti l'attività imprenditoriale professionale di pesca per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nella disciplina degli imprenditori agricoli.

Art. 6

(Dei soggetti equiparati al coltivatore diretto)

1. Sono equiparati al coltivatore diretto ai soli fini della disciplina del contratto di affitto di fondi rustici le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.



2. Sono equiparati al coltivatore diretto ai soli fini della disciplina del contratto di affitto di fondi rustici i laureati o diplomati in qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni.

[Abrogazione: art. 7, commi 1 e 2, legge 203/1982]

Art. 7

(Dei soggetti con la qualifica di imprenditore agricolo professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui al diritto dell'Unione europea, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le Regioni e le Province autonome accertano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti di cui agli articoli 1 e 4. Per gli imprenditori ittici, la qualità di imprenditore agricolo professionale consegue dal riconoscimento, da parte delle autorità competenti e ai sensi delle specifiche leggi ad essi applicabili, della loro qualità di esercenti l'attività di pesca professionale come intesa dal decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154.

3. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti riconosciuti dalle Regioni e Province autonome imprenditori agricoli professionali.

4. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale dell'agricoltura. Solo se è iscritto, all'imprenditore agricolo professionale sono riconosciute le agevolazioni di cui all' art. 13.



5. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale come definito nel presente articolo.

[Abrogazione: art. 1 d.lgs. 99/2004, come modificato o sostituito dal d.lgs. 101/2005]

Art. 8

(Delle società agricole: definizione)

1. Le società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile contengono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di 'società agricola'.

2. Le società agricole di cui al comma 1 possono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei titoli V e VI del libro V del codice civile.

[Abrogazione: art. 2.1, d.lgs. 99/2004]

Art. 9

(Requisiti di professionalità delle società agricole di persone e di capitali)

1. Le società di persone sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita semplice, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

2. Le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, e almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3. Il possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 è accertato dalle Regioni e dalle Province autonome.

[Abrogazione: art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 99/2004]

Art. 10

(Requisiti di professionalità delle società agricole cooperative e consortili)

1. Le società cooperative sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

2. Le società consortili sono considerate imprenditori agricoli professionali quando ricorrono i requisiti previsti:

dal comma 1 del precedente articolo 9, nel caso di società di persone;

dal comma 2 del precedente articolo 9, nel caso di società di capitali;

dal comma 1 del precedente articolo 9, nel caso di società cooperative.

3. Il possesso dei suddetti requisiti di professionalità è accertato dalle Regioni e dalle Province autonome.

[Abrogazione: art. 2.3, d.lgs. 99/2004; art. 10.1, d.lgs. 228/2001]



Art. 11

(Qualifica degli amministratori delle società agricole)

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dal medesimo soggetto ad una sola società di capitali o a una sola cooperativa come amministratore, o a una sola società di persone come socio.

[Abrogazione: art. 2.2 e 3, d.lgs. 101/2005]

Art. 12

(Posizioni soggettive dei soci delle società agricole)

1. I soci delle società di persone e delle società cooperative, nonché l'amministratore di società di capitali, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, devono iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura. Se già iscritti, i soci delle società di persone mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità iscritte nel rispettivo nucleo familiare.

2. Ai soci lavoratori di cooperative agricole si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

[Abrogazione: art. 2.4, d.lgs. 101/2005; art. 9, d.lgs. 228/2001]

Art. 13

(Agevolazioni fiscali e previdenziali per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali)

1. Le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto godono delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente.

2. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

3. Alle società agricole di cui al precedente articolo 8 qualificate imprenditori agricoli professionali per i requisiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione



delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano anche ai soggetti persone fisiche e società che, pur non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione o alla Provincia autonoma competente che rilascia apposita certificazione, e si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni o Province autonome, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti delle conoscenze e competenze professionali, della quantità di tempo di lavoro complessivo destinato all'agricoltura e della quantità di reddito globale da lavoro come indicati nel comma 1, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le Regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative agricole con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

6. Alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto

[Abrogazione: art. 2, commi 3 e 4, d.lgs. 99/2004; art. 1 comma 4, e art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 101/2005] [non è possibile imporre all'INPS un nuovo obbligo. E' vero che questa legge è una legge statale, ma non mi pare ammissibile cambiare, per l'INPS, le carte che attualmente sono in tavola]

Art. 14

(Degli imprenditori agricoli giovani)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore che non ha ancora superato i 40 anni.

2. Gli incentivi e i benefici di cui gli imprenditori agricoli giovani possono godere sono oggetto del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

[Abrogazione solo con riferimento al comma 1, qui l'unico riprodotto: art. 4-bis, d.lgs. 228/2001, come inserito dall'art. 3, d.lgs. 99/2004] **VA DETTO, però, che la formula dell'art. 50, par. 2, lett. b), è: "che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda".**



Titolo III

Dell'agricoltura sociale

Art. 15

(Cooperative agricole sociali)

1. Nel rispetto del principio di multifunzionalità dell'agricoltura e delle disposizioni contenute nei propri Programmi di sviluppo rurale, le Regioni provvedono a sostenere:

- l'inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti, quali handicap psico-fisici, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, in aziende agricole o cooperative agricole, con forme contrattuali differenti dal tirocinio a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, dalla qualità di socio;
- l'offerta di servizi alla popolazione, come orti sociali.

2. Per quanto non previsto nel comma 1, si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381.



Titolo IV

Di alcune attività connesse alla principale attività di impresa agricola

Sezione I

Dell'attività agrituristica

Art. 16

(Dell'attività agrituristica. Definizioni. Competenze statali)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone o di cooperativa, oppure associati fra loro, possono esercitare attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. L'uso della denominazione 'agriturismo', e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica.
4. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali
5. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle Regioni in materia comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
6. Rientrano fra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai segni DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità stabilite dalle regioni tenendo conto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 17;



- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica l'articolo 21;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Per la disciplina delle attività ricreative o culturali si applica il comma 2 dell'articolo 17.

7. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

8. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

9. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

[Abrogazione: art. 2, commi 1, 2, 3-5; art. 3; art. 4 commi 1 e 2; art. 5; art. 9; art. 15, legge 96/2006; art. 48, comma 1, lett. A, legge 454/1961; art. 59, comma 3-bis, legge 488/1999 come aggiunto dall'art. 123, legge 388/2000]

Art. 17

(Competenze regionali)

1. L'organizzazione dell'attività agrituristica negli aspetti delle dimensioni, della caratterizzazione dell'offerta enogastronomica, del carattere integrativo delle attività ricreative e culturali anche fuori dell'azienda, della certificazione di abilitazione, del recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini agrituristiche, dei requisiti igienico-sanitario degli immobili e delle attrezzature utilizzate è di competenza delle Regioni.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni e le Province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. Egualmente, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parte di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla disciplina, promozione e valorizzazione dell'attività agrituristica in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

[Abrogazione: art.4, legge 96/2006; art. 59, comma 3-bis, legge 488/1999 come aggiunto dall'art. 123, legge 388/2000]

Art. 18



(Requisiti in materia di igiene e sanità)

1. Sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sanità di competenza del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome.

Art. 19

(Requisiti di sicurezza alimentare)

1. I requisiti della produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande sono determinati dalla normativa unionale e, nelle parti ivi non trattate, dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dai manuali di corretta prassi igienica.

2. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

[Abrogazione: art.5, commi 2 e 3, legge 96/2006]

Art. 20

(Impedimenti allo svolgimento delle attività agrituristiche)

1. L'esercizio dell'attività agrituristiche non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

[Abrogazione: art.6, legge 96/2006]

Sezione II

Delle attività di ricezione e di ospitalità svolte dalle imprese agricole lungo i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici

Art. 21

(Strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici)

1. Le strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici sono percorsi lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, in cui sono segnalate, con appositi cartelli conformi alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori a vocazione agricola specifica e le relative



produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.


2. Spetta alle regioni

a) individuare i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli prodotti tipici; definire la gestione e la fruizione delle dette strade.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa l'organizzazione di degustazione dei prodotti aziendali e di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da imprese agricole nell'ambito delle 'strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici', sono ricondotte alle attività agrituristiche, secondo i principi contenuti nelle norme che le disciplinano e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

[Abrogazione: art.1, commi 2 e 3, legge 268/1999]



Titolo V

Della vendita dei prodotti agricoli

Art. 22

(Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ivi inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli aziendali e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo.
2. Questa disciplina si applica anche agli enti e alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
3. Alla vendita diretta così disciplinata non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, né quelle delle leggi regionali sul commercio.
4. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni euro per le società, enti ed associazioni, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
6. La vendita diretta che venga esercitata nell'ambito dell'azienda agricola è consentita anche nelle giornate festive e domenicali, e non è soggetta ai vincoli di orario fissati dai regolamenti locali per la vendita delle merci.
7. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. Qualora si intenda esercitare la vendita diretta al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune del luogo in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. La comunicazione di cui ai commi 6 e 7, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.



[Abrogazione: art.4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, d.lgs. 228/2001; art. 4, comma 1, d.lgs. 99/2004]

Art. 23

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta.

[Abrogazione: art. 2-bis, d.l. 182/2005]

Art. 24

(Impedimenti allo svolgimento dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli)

1. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche, enti ed associazioni i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

2. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.


[Abrogazione: art.4, comma 6, d.lgs. 228/2001]

Art. 25

(Cessioni dei prodotti agricoli e agroalimentari non al dettaglio) [dall'art. 62 d.l. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012]

1. Ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

2. Sono esclusi dalle prescrizioni del comma 1 le cessioni istantanee con contestuale pagamento del prezzo, i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, i



conferimenti che i soci imprenditori operano a favore delle cooperative agricole e delle organizzazioni di produttori [ex decreto MiPAAF 19 ottobre 2012 n. 199], nonché le cessioni di prodotti agricoli concluse tra parti alienanti e parti acquirenti che rivestano entrambi la qualifica di imprenditore agricolo [ex art. 36, comma 6bis, d.l. 179/2012].

Art. 26

(Adeguamento delle borse merci alla contrattazione delle derrate agricole)

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate agricole sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, e successive modificazioni, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto dell'Unione europea, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

[Abrogazione: art.30, d.lgs. 228/2001]



Titolo VI

Della disciplina dei contratti agrari

Capo I

Dell'affitto di fondi rustici

Sezione I

Delle disposizioni generali

Art. 27

(Definizione e inderogabilità delle norme)

1. L'affitto di fondo rustico, come contratto di locazione che, a norma dell'articolo 1615 del codice civile, ha per oggetto il godimento di una cosa immobile produttiva, è regolato dalle disposizioni del presente capo.
2. Le norme previste nelle sezioni I e II sono inderogabili, salvo quanto disposto negli articoli 28 e 29 o che non sia diversamente ed espressamente stabilito da altra legge.
3. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo quanto stabilito negli articoli 28 e 29.

[Abrogazione: art.58, legge 203/1982]


Art. 28

(Rinunce, transazioni e accordi in deroga)

1. Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dagli articoli da 29 a 50 e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.
3. Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali.
4. È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.
5. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

[Abrogazione: art. 23, commi 1-3, legge 11/1971; art. 45, legge 203/1982]

Art. 29



(Contratti relativi a fondi rustici di università e di istituti scolastici per l'agricoltura)

1. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari e istituti professionali per l'agricoltura, sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti e istituti suddetti sui terreni a ciò destinati.

[Abrogazione: art. 22, comma 3, legge 11/1971, come sostituito dall'art. 51, legge 203/1982]

Art. 30

(Risoluzione per grave inadempimento)

1. La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nei confronti dell'affittuario nel caso in cui si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone secondo quanto disposto dall'articolo 43, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

2. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare l'inadempimento all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ad illustrare le proprie motivate richieste. Se l'affittuario sani l'inadempimento entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.

[Abrogazione: art.5, commi 2 e 3, legge 203/1982]

Art. 31

(Subaffitto e subconcessione)

1. Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

2. La violazione del divieto di cui al primo comma, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie, a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

3. È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.

[Abrogazione: art.21, commi 1-3, legge 203/1982; art. 21, comma 2, legge 11/1971]

Art. 32

(Risoluzione incolpevole e indennizzo a favore dell'affittuario)



1. In tutti i casi di risoluzione incolpevole del contratto di affitto, all'affittuario spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.
2. Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.
3. La misura dell'indennizzo non può essere superiore a dodici annualità del canone, né inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici.
4. L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.
5. All'affittuario, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.

[Abrogazione: art.43, legge 203/1982]

Art. 33

(Terreni oggetto di permesso di costruire)

1. Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti a utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto il permesso di costruire, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione.
3. Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome con competenza nella materia dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 46. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte del competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome ed è definitiva.
4. All'affittuario spetta, oltre alla somma risultante dalla stima del competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome, l'indennizzo previsto dall'articolo 80. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, per l'importo e nei modi ritenuti adeguati dal predetto competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome.
5. È in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto o del rappresentante della relativa impresa familiare coltivatrice, se presente, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma 4, l'indennità aggiuntiva prevista dalla legislazione in materia di espropriazione per pubblica utilità, con la maggiorazione stabilita per il caso di cessione volontaria.



6. Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel comma 5 o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Se il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.

7. La decorrenza dei termini fissati nel permesso di costruire rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.

8. Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza del titolo edilizio, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del comma 4 vengono trattenute dall'affittuario a titolo di risarcimento del danno.

[Abrogazione: art.50, legge 203/1982]

Art. 34

(Successione nel contratto per causa di morte)

1. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del locatore.

2. In caso di morte dell'affittuario il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

[Abrogazione: art.49, commi 3 e 4, legge 203/1982]

Art. 35

(Forma del contratto)

1. I contratti agrari ultranovennali, conclusi con coltivatori diretti, anche se verbali e non trascritti, sono validi e hanno effetto anche nei confronti dei terzi.

2. Il contratto stipulato con l'affittuario non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.

[Abrogazione: art.41, legge 203/1982]

Art. 36

(Province autonome di Trento e di Bolzano e Regioni a statuto speciale)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Capo I del presente Titolo sono equiparate alle regioni le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il Capo I del presente Titolo si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

[Abrogazione: art.57, legge 203/1982]

Sezione II



Dell'affitto a coltivatore diretto

Art. 37

(Durata minima e massima dell'affitto)

1. Salvo diversa disposizione di legge il contratto di affitto di fondi rustici ha la durata minima di quindici anni.
2. Ai sensi dell'articolo 1573 del codice civile la durata massima dell'affitto di fondi rustici è di anni trenta.
3. L'annata agraria ha inizio l'11 novembre.

[Abrogazione: art.1 e art. 39, legge 203/1982; art. 17, legge 11/1971]

Art. 38


(Altre ipotesi di durata: l'affitto particellare; i terreni montani destinati all'alpeggio; i fondi destinati al rimboschimento)

1. Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani, le regioni e le province autonome sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane laddove esistenti, le zone nelle quali la durata minima del contratto di affitto è ridotta a sei anni. L'individuazione delle zone è compiuta in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico e alle destinazioni o vocazioni colturali. La riduzione è possibile quando il contratto di affitto abbia per oggetto uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, un'unità produttiva idonea.
2. Unità produttiva idonea, nelle condizioni esistenti o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, è quella che consente, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico. Per essa s'intende quella capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.
3. In caso di disaccordo tra le parti, l'accertamento dell'idoneità è effettuato dal competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui ambito territoriale è sito il fondo.
4. Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 37, comma 1, purché non inferiore a sei anni.
5. L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

[Abrogazione: art.3, art. 31 e art. 52, legge 203/1982; art. 1629 cod. Civ.]

Art. 39

(Rinnovazione tacita e recesso)



1. In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato di volta in volta per il periodo minimo stabilito dagli articoli 37, comma 1, e 38, comma 1.
2. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.
3. L'affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.
4. Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme degli articoli 1537 e 1538 del codice civile.

[Abrogazione: art.4, commi 1 e 2, e art. 5, comma 1, legge 203/1982; art. 1631 cod. civ.]

Art. 40

(Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante)

1. L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
2. Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano gli usi locali.

[Abrogazione: art.1646 cod. civ.]

Art. 41

(Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto)

1. Il locatore che, alla scadenza quindicennale di cui al comma 1 dell'articolo 37 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare all'affittuario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e almeno novanta giorni prima della scadenza, le offerte ricevute. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi dell'articolo 28, comma 3.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando l'affittuario abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per recesso o per grave inadempienza dell'affittuario ai sensi, rispettivamente, degli articoli 30 e 31.
3. L'affittuario ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte



ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate all'affittuario, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.

[Abrogazione: art. 4-bis, legge 203/1982, com. aggiunto dall'art. 5, d. lgs. 228/2001]

Art. 42

(Determinazione del canone. Divieto di regalie. Pagamenti senza titolo. Adempimento mediante deposito)

1. Nell'affitto di fondo rustico il canone è liberamente stabilito dalle parti.
2. Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni.
3. Si presumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto.
4. In caso di rifiuto del locatore di ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.
5. La prova del pagamento del canone, di cui al comma 4, sostituisce l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile.

[Abrogazione: art. 9 e art. 10 legge 567/1962; art. 7, commi 1 e 2, legge 11/1971]

Art. 43

(Morosità dell'affittuario. Giudizio di risoluzione dell'affitto per morosità: rinvio)

1. La morosità dell'affittuario costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, quando si concreti nel mancato pagamento di almeno un'annualità del canone.
2. Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, dimostri un credito di importo pari o superiori a quello del canone non pagato, per somme comunque versate e a qualunque titolo durante il corso del rapporto o per le spese fatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1.
3. Instauratosi il giudizio per morosità si applica il comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, contenente disposizioni complementari al codice di procedura civile.

[Abrogazione: art. 5, comma 4, e art. 46, comma 6, legge 203/1982; art. 2, comma 3, legge 508/1973]



Art. 44

(Riduzione del canone per perdita dei frutti e accollo dei casi fortuiti. Perdita dei frutti per avversità atmosferiche)

1. Quando per caso fortuito si verificano perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la riduzione del canone è ammessa, in relazione a ciascuna annata agraria, a favore dell'affittuario, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del canone in proporzione della perdita sofferta. La riduzione non può mai eccedere la metà del canone. In ogni caso, salvo diversa pattuizione, si deve tenere conto degli indennizzi che l'affittuario ha conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
2. Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore a un terzo della normale produzione. L'affittuario non coltivatore diretto può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e ad ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. È, tuttavia, nullo il patto con il quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
3. Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al trenta per cento della normale produzione, la commissione tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del presente decreto legislativo, istituita dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.
4. Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la commissione tecnica di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, determina le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del trentacinque per cento se il danno subito ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori. Nel caso che non si provveda entro sessanta giorni dall'evento, alla delimitazione delle zone e alla determinazione delle percentuali di riduzione l'autorità competente come individuata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano determina la



percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni.

[Abrogazione: art. 4, art. 11 e art. 12, legge 567/1962; art. 1635, comma 4, e art. 1637, cod. civ.]

Art. 45

(Poteri di gestione dell'affittuario)

1. L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità.

2. L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei commi 1, 2 e 3, nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.

4. Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione.

5. È fatto salvo, altresì, il generale dovere dell'affittuario di rispettare la destinazione economica agricola della cosa, secondo il disposto dell'articolo 1615 del codice civile.

[Abrogazione: art.10, legge 11/1971]

Art. 46

(Miglioramenti, addizioni e trasformazioni del fondo. Lavori nella casa rurale).

1. Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modificano la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

2. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al comma 1, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e al competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

3. Il competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le



- parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, il predetto competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario, in ordine alle opere richieste di cui al comma 1, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato e assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
4. La decisione deve essere comunicata, a cura del competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a entrambe le parti.
5. Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.
6. In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere, anche se la proposta delle opere di cui al comma 1 è stata fatta dal locatore, nell'esecuzione delle medesime. Quando il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al comma 1 con le eventuali modifiche stabilite dal competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve iniziarle ed ultimarle entro i termini assegnati dallo stesso competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al comma 1 o non le termina entro i termini di cui al sesto comma, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e al competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.
8. Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario, fatta salva la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione del testo unico delle leggi sanitarie può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni e ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.
9. L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del canone.
10. Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del presente articolo.

[Abrogazione: art.16, legge 203/1982; art. 16, legge 11/1971]



Art. 47

(Regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni)

1. Il locatore che ha eseguito le opere indicate nell'articolo 46, comma 1, può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente all'incremento di produttività conseguente all'investimento eseguito.
2. L'affittuario che ha eseguito le opere indicate nell'articolo 46, comma 1, ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.
3. Se non interviene accordo sulla misura dell'indennità prevista dal comma 2, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dal competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome, il cui provvedimento, ai fini del decreto ingiuntivo previsto dagli articoli 634 e seguenti del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità.
4. All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dal competente ufficio designato dalle regioni o dalle province autonome oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.
5. Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità indicata nei commi 1, 2, 3 e 4, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere indicate nell'articolo 46, comma 1, restando in tale caso liberato dall'obbligazione.
6. Se per l'espletamento delle opere indicate nell'articolo 46, comma 1, si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze e a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere indicate nell'articolo 46, comma 1, previste nel contratto e concordate dalle parti o eseguite in data anteriore al 6 maggio 1982, fatta eccezione per le opere non previste nel contratto o non consentite dal concedente che siano state eseguite prima di tale data senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente.
8. Nella determinazione dell'indennità di cui al comma 2, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non sono computati.
9. Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non sia stata corrisposta l'indennità prevista dal comma 2 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.



[Abrogazione: art.17, legge 203/1982; art. 4, ult. comma, legge 11/1971]

Art. 48

(Diritto di ritenzione dell'affittuario. Pagamento dell'indennità)

1. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità indicata nel comma 2 dell'articolo 47, da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.

2. Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere indicate nel comma 1 dell'articolo 46, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia stabilita dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

[Abrogazione: art.20, legge 203/1982]

Art. 49

(Piccoli miglioramenti)

1. L'affittuario coltivatore diretto può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 46, previa comunicazione da inviarsi al locatore, venti giorni prima dell'esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

[Abrogazione: art.19, legge 203/1982]

Art. 50

(Scorte morte e scorte vive)

1. Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.




2. La disposizione del comma 1 si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore delle scorte, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
3. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
4. Sono salve le diverse pattuizioni delle parti.
5. Quando le scorte vive, ovvero gli animali da lavoro o da allevamento, costituenti la dotazione del fondo, sono state in tutto o in parte fornite dal locatore, si osservano le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, salvi i patti diversi.
6. Quando gli animali consegnati all'affittuario sono stati determinati con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di essi rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
7. Il rischio della perdita degli animali è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi li ha ricevuti, se non è stato diversamente pattuito.
8. L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti degli animali, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva; il letame però deve essere impiegato prioritariamente nella coltivazione del fondo.
9. Nel caso previsto dal comma 6, al termine del contratto l'affittuario deve restituire animali corrispondenti per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quelli ricevuti. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire animali di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore degli animali ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
10. La disposizione del comma 9 si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore degli animali. Si applica altresì la disposizione del comma 3.
11. Sono salvi i patti diversi.

[Abrogazione: art. 1640, commi 1-4, art. 1641, art. 1642, art. 1643, art. 1644 e art. 1645 cod. civ.]

Art. 51

(Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto o di contratto di società cooperativa. Rinvio a disposizioni fiscali)

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, o attraverso contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune, l'imposta di registro per i contratti di affitto è dovuta in misura fissa, mentre per i contratti di società cooperativa le imposte



dovute per tali contratti sono ridotte di due terzi e sono in misura fissa qualora un quinto dei soci siano imprenditori agricoli giovani e si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

[Abrogazione: art. 11, d. lgs. 99/2004]

Art. 52

(Concessione di contributi e altre agevolazioni)

1. Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle precedenti disposizioni della presente sezione possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, eccezion fatta per i contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige, purché risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affitto. È ammesso l'accollo dei mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.

[Abrogazione: art.13, legge 11/1971]

Art. 53

(Pagamento dei contributi consortili)

1. L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli dei contribuenti e acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

2. La solidarietà di cui al comma 1 è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.

[Abrogazione: art. 20, legge 11/1971]

Art. 54

(Divieto di concessioni separate ed estensione dell'affitto)


1. Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.

2. L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.

3. L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dal competente ufficio designato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore a un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

4. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati dopo il 15 luglio 1962 e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.

[Abrogazione: art.19, comma 1, legge 11/1971; art. 14, legge 567/1962]



Art. 55

(Riconduzione all'affitto)

1. Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano a tutti i contratti agrari stipulati dopo il 6 maggio 1982, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.

[Abrogazione: art.27, legge 203/1982]

Art. 56

(Affitto di azienda agricola)

1. Quando il contratto sia configurabile come affitto di azienda agricola, anziché di fondo rustico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2562 del codice civile sull'affitto di azienda.

Art. 57

(Impresa familiare coltivatrice)

1. In caso di presenza di famiglia coltivatrice, il contratto di affitto intercorre tra il locatore e la famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del locatore, se questi lo richiede, da uno dei suoi componenti.

2. Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

3. Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

4. Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dall'affittuario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale.

[Abrogazione: art.48, legge 203/1982]

Art. 58

(Espropriazione per pubblica utilità: indennizzo)

1. In caso di espropriazione del fondo locato, all'affittuario coltivatore diretto spetta l'indennità come disposta dal comma 9 dell'articolo 37 (L) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche.

2. In caso di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte di indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

[Abrogazione: art.37 (L) comma 9, D.P.R. 327/2001; art. 1638 cod. civ.]



Art. 59

(Rinvio al codice civile)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme del paragrafo 1, *Disposizioni generali* della sezione III, dell'*affitto* del Capo VI della *locazione* del Titolo III del Libro IV del codice civile.

Art. 60

(Disposizioni processuali: rinvio)

1. La competenza e il rito delle controversie in materia di contratti agrari sono determinate dai commi da 1 a 7 e da 9 a 11 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

[Abrogazione: art. 9, legge 29/1990; art. 26, commi 1-3, legge 11/1971; art. 46, commi 1-6, e art. 47, comma 2, legge 203/1982]

Sezione III

Dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto

Art. 61

(Affitto a misura e a corpo)

1. L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente da indicare nel contratto.

[Abrogazione: art. 2, legge 606/1966]

Art. 62

(Risoluzione dell'affitto in caso di vendita o concessione in enfiteusi del fondo)

1. In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.

2. Il presente articolo non si applica nell'ipotesi in cui l'affittuario sia un imprenditore agricolo professionale.

[Abrogazione: art. 1, commi 4 e 5, legge 606/1966; art. 22, comma 2, legge 202/1982]

Art. 63

(Espropriazione per pubblico interesse: indennizzo)

1. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario non coltivatore diretto ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.



[Abrogazione: art. 1638, cod. civ.]

Art. 64

(Rinvio alla disciplina dell'affitto a coltivatore diretto. Disposizioni processuali)

1. Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano, oltre le disposizioni generali della Sezione I e quelle riportate nella Sezione II quando ricorra lo specifico richiamo alla qualifica di affittuario non coltivatore diretto, le disposizioni dettate per l'affitto a coltivatore diretto dagli articoli 37 (durata), 38 (affitto particellare), 39 (recesso e rinnovazione tacita), 45 (poteri di gestione), 46 (miglioramenti e lavori nella casa rurale), 47 (regime dei miglioramenti), 48 (diritto di ritenzione), 50 (scorte). Si applicano anche gli articoli 40 (rapporti tra l'affittuario uscente e il subentrante), 41 (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto), 42 (canone), 43 (giudizio per morosità), 44 (perdita dei frutti), 51 (ricomposizione aziendale a mezzo dell'affitto e a mezzo di cooperativa), 52 (concessione di contributi), 53 (contributi consortili), 54 (divieto di concessioni separate ed estensione dell'affitto), 56 (affitto di azienda agraria) e 59 (rinvio al codice civile sull'affitto di beni produttivi).

2. Alle controversie in materia di contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

[Abrogazione: art. 23, legge 203/1982]

Sezione IV

Affitto di terreni demaniali, patrimoniali indisponibili e golenali

Art. 65

(Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51, le disposizioni delle sezioni I, II e III del presente Titolo V, sull'affitto di fondi rustici si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto, mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute, nel caso in cui il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

3. Sui terreni indicati nel comma 1 sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento previsto nell'articolo 46. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni



mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

4. Gli enti indicati nel comma 1, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione prevista dall'articolo 28, comma 3.

5. Quando l'affitto dei terreni indicati nel comma 1 sia richiesto da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta una asta pubblica.

6. Quando vi sia una pluralità di richieste, fermo il principio della parità di condizioni, si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione

[Abrogazione: art. 6, legge 228/2001; art. 22, commi 1, 2 e 3, legge 11/1971]

Sezione V

Contratti di compartecipazione stagionale e coltivazioni intercalari

Art. 66

(Contratti per i quali è esclusa l'applicazione degli articoli da 30 a 54)

1. Le disposizioni degli articoli da 30 a 54 non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, né alle concessioni per coltivazioni intercalari, né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno, quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria, né ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

[Abrogazione: art.56, legge 203/1982]

CAPO II

Della conduzione dell'impresa agricola di allevamento in forma associata

Art. 67

(Della soccida. Nozione generale)

1. Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di animali e per l'esercizio delle attività connesse,



al fine di ripartire l'accrescimento degli animali e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

2. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che gli animali abbiano al termine del contratto.

3. Nei rapporti di associazione di allevamento, per quanto non è espressamente disposto da questo Capo, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

[Abrogazione: art. 2170, cod. civ.]

Art. 68

(Della soccida semplice. Nozione e disciplina)

1. Nella soccida semplice gli animali sono conferiti dal soccidante.

2. Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

3. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi.

4. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

5. La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento

6. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore. Egli deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento degli animali affidatigli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa sia posta a carico del soccidario.

[Abrogazione: art. 2171, art. 2172, art. 2173 e art. 2174 cod. civ.]

Art. 69

(Degli animali conferiti dal soccidante nella soccida semplice)

1. La stima degli animali all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

2. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età degli animali e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelievamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto.

3. Il soccidario non risponde degli animali che provi essere periti per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

4. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte degli animali inizialmente conferiti, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.



5. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

6. Se la proprietà o il godimento degli animali dati a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

7. Se il trasferimento riguarda la maggior parte degli animali, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

[Abrogazione: art. 2175, cod. civ.]

Art. 70

(Accrescimenti, prodotti, utili e spese. Prelevamento e divisione al termine del contratto di soccida semplice)

1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi.

2. E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettante gli nel guadagno.

3. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima degli animali.

4. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma del comma 1.

5. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

[Abrogazione: art. 2175, art. 2176, art. 2177, art. 2178 e 2181, cod. Civ.]

Art. 71

(Morte di una delle parti. Scioglimento del contratto)

1. La soccida semplice non si scioglie per la morte del soccidante.

2. In caso di morte del soccidario la soccida semplice si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del soccidario vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

3. Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto

[Abrogazione: art. 2179 e art. 2180, cod. civ.]

Art. 72

(Della soccida parziaria)

1. Nella soccida parziaria gli animali sono conferiti da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.



2. Essi divengono comproprietari degli animali in proporzione del rispettivo conferimento.

3. Nella soccida parziaria stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte degli animali inizialmente conferiti, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

4. Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

5. Gli animali rimasti sono divisi fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 125.

6. Se è convenuto che nella divisione degli animali da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minore durata della soccida.

[Abrogazione: art. 2182, cod. civ.]

Art. 73

(Divisione degli animali, dei prodotti e degli utili nella soccida parziaria)

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto di soccida parziaria, gli animali conferiti si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi.

[Abrogazione: art. 2184, cod. civ.]

Art. 74

(Rinvio per la disciplina della soccida parziaria)

1. Per quanto non è disposto dagli articoli 72 e 73, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

[Abrogazione: art. 2185, cod. civ.]

Art. 75

(Della soccida con conferimento di pascolo Nozione e norme applicabili)

1. Si ha rapporto di soccida anche quando gli animali sono conferiti dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

3. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 72 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

[Abrogazione: art. 2186, cod. civ.]

Capo III

Dei contratti agrari di tipo enfiteutico

Art. 76



(Riconduzione dei contratti agrari e dei rapporti di tipo enfiteutico a contratti e a rapporti di godimento personale di fondi rustici. Estinzione)

1. I diritti dei concedenti dei contratti agrari di tipo enfiteutico definiti dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, sono convertiti nel diritto di credito di cui al comma 2.

2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 divengono creditori degli attuali concessionari di contratti agrari di tipo enfiteutico, di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il credito deve essere estinto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e si prescrive nei cinque anni successivi. All'estinzione del credito per pagamento o per prescrizione consegue l'attribuzione della proprietà del bene al concessionario.

3. Su richiesta e a spese dell'interessato, senza particolari formalità, gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno ogni intestazione riguardante i diritti di cui al comma primo. Le trascrizioni dei diritti di cui al comma 1 si intendono comunque cancellate dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rapporti di tipo enfiteutico sorti a seguito della liquidazione degli usi civici, o della legittimazione delle usurpazioni o della assegnazione dei terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria come regolate dagli articoli 7, 10 e 19 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. I Comuni divengono creditori di una somma corrispondente a 15 volte il canone annuo fissato, ai sensi della suddetta legge, al momento della liquidazione o della legittimazione o della ripartizione.

[Abrogazione: legge 327/1963; legge 607/1966]

Capo IV

Dei contratti di rete tra imprenditori agricoli

Art. 77

(La disciplina della rete di imprese agricole)

1. Due o più imprenditori agricoli possono stipulare contratti di rete ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5.



Titolo VII

Della disciplina dei prodotti agricoli DOP, IGP e STG

Art. 78

(Disciplina dei prodotti agricoli DOP, IGP e STG)

1. La disciplina dei prodotti agricoli a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta e a specialità tradizionale garantita è data dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
2. Tutti gli operatori, compresi quelli che preparano e commercializzano un prodotto DOP, IGP e STG, che ottemperano alle disposizioni dei relativi disciplinari sono ammessi, senza discriminazione, al rispettivo regime di controllo predisposto [ex art. 46 Reg. 1151/2012] a norma dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 [controllare la correttezza del richiamo e la vigenza della legge].
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali designa, con proprio decreto, l'autorità incaricata [ex art. 13, par. 3, Reg. 1151/2012] di adottare le misure adeguate per far cessare, nel territorio dello Stato, l'uso illecito di ogni DOP, IGP e STG i cui nomi risultano registrati dall'Unione europea.
4. Ai sensi dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) allegato al Trattato di Marrakech sull'Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) del 14 aprile 1994, i segni delle indicazioni geografiche sono beni immateriali di proprietà intellettuale.
5. La titolarità sostanziale dei segni DOP, IGP e STG è della inorganizzata comunità degli operatori rispettosi dei relativi disciplinari e assoggettati al rispettivo sistema di controllo da parte delle strutture a ciò autorizzate.
6. La titolarità attiva dei segni DOP, IGP e STG è dello Stato e, per esso, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legittimato a porre in essere ogni azione per impedire l'usurpazione e l'evocazione dei segni e a richiederne la registrazione, come marchi geografici, nei Paesi privi di discipline apposite.

[sono evidenziati in rosso i due commi che non sono inclusi in alcuna legge]

Art. 79

(Consorti di tutela delle DOP, IGP e STG)

1. Possono costituirsi ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) dei prodotti agricoli in attuazione di quanto previsto dalla normativa unionale. [allo stato, rispettivamente, articolo 5 e articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012]
2. I segni DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei disciplinari secondo quanto disposto dalla normativa unionale. [allo stato, rispettivamente, articolo 7 e articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012]



3. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

4. Il riconoscimento dei Consorzi di tutela compete al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e di vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela, nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi e l'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori da eleggere secondo i rispettivi statuti dei Consorzi [v. d.m. 12 aprile 2000 come integrato dal d.m. 4 maggio 2005].

6. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela [dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128]:

- a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, purché rispondano ai requisiti di rappresentatività di cui al comma 5;
- d) **collaborano**, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla vigilanza, alla **tutela** e alla salvaguardia della DOP, dell'IGP e dell'attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge. Tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e **del commercio**. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909 n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato; [sono scritte in grassetto le parole che potrebbero confortare l'assunto che la titolarità dei segni è dello Stato cioè del MiPAAF nelle ipotesi di registrazione dei segni dop e igp come marchi collettivi geografici negli Stati - come gli USA - che non hanno una disciplina sulle indicazioni geografiche ma che conoscono e regolano la registrazione di marchi geografici che va richiesta solo da chi ne è l'owner, cioè il proprietario o titolare]
- e) collaborano con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ITQRF) nell'espletamento



dell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP [ex d.m. 12 ottobre 2000]

7. Con riguardo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini, sono riconosciuti specifici consorzi di tutela i cui fini e le cui attività sono regolati dall'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 dettante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

8. *I Consorzi di tutela possono registrare propri marchi collettivi in cui sia compreso il toponimo della DOP, della IGP e della STG per la cui tutela sono stati riconosciuti. Gli eventuali marchi collettivi consortili che identificano i prodotti DOP, IGP e STG sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Tali marchi collettivi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate dal comma 6 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [ora, d.m. 12 settembre 2000 n. 400].* [sono scritte in corsivo una frase e una parola non contenute nella legge 128/1998, nonché la parola "tali" diversa da quella "medesimi" esistente nella legge 128/1988]



Titolo VIII

Della disciplina dei prodotti agroalimentari tradizionali

Art. 80

(Prodotti agroalimentari tradizionali)

1. I prodotti agroalimentari tradizionali sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali, comunque per un periodo non inferiore a venticinque anni; *essi costituiscono patrimonio culturale italiano.*
2. Per l'individuazione dei prodotti tradizionali le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli elenchi dei prodotti tradizionali predisposti dalle regioni e province autonome e delle relative schede disciplinari.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le deroghe, relative ai prodotti di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.
4. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le attività culturali, per lo sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.
6. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.



7. Associazioni tra produttori, trasformatori, utilizzatori commerciali e consumatori tra i cui fini è la tutela dei prodotti agroalimentari tradizionali, sono riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

8. Le Associazioni di tutela di cui al comma 7 possono registrare propri marchi collettivi in cui sia compreso il nome e il segno distintivo caratterizzante il prodotto agroalimentare tradizionale per la cui tutela sono state riconosciute.

9. Ai fini della qualificazione del prodotto agroalimentare come tradizionale e dell'eventuale utilizzazione del marchio collettivo di cui al comma 8, la rispondenza del prodotto agroalimentare tradizionale alle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura di cui al comma 2 è attestata dagli operatori con modalità di autocontrollo determinate, con specifica analisi dei rischi, dalle Associazioni riconosciute.

10. L'utilizzazione del nome del prodotto agroalimentare tradizionale è garantita a tutti gli operatori interessati al sistema di autocontrollo delle produzioni stesse; l'uso del marchio collettivo spetta agli operatori che fanno parte dell'Associazione titolare del marchio. I costi derivanti dalle attività di verifica e di attestazione di cui al comma 9 sono a carico di tutti gli operatori che se ne avvalgono.

[le parole in corsivo tendono a confermare che il sistema dei PAT è "fuori" del sistema unionale delle indicazioni geografiche]

Roma, 21 settembre 2017



Tavolo filiera legno – Mipaaf

Gruppo di lavoro
*Aggiornamento Normativo per
il settore forestale nazionale*

**Proposta di aggiornamento normativo
della materia forestale**

PROPOSTA DI ARTICOLATO



Tavolo di Filiera del legno MiPAAF (DM del 14 dicembre 2012, n.18352)

Coordinamento Tavolo di filiera legno

Dr. Alberto Manzo – MiPAAF

Gruppo di Lavoro “Aggiornamento normativo per il settore forestale nazionale”

Boccalari F. (Associazione Pioppicoltori), Busti M., Ottaviani C. (CONAF), Fantoni P. (Assopanelli), Fatica V., Montresor A. (UNPROFOR), Garrone C. (Federlegno Arredo), Gasbarro C. (Confagricoltura), Leporati S. (Coldiretti), Orlandini S. (CIA), Rocco M. (WWF), Talucci G.R. (Alleanza delle Cooperative Italiane), Torchio P. (Federforeste), Pellizzari I. (Confartigianato), Romagnoli M. (Uni Tuscia), Cavalli (Uni Padova), Corona PM., Nervo P. (CRA), Marandola D., Cesaro L. (OF-INEA), Angelini P., Idone M.T. (MATTM), Mariano A. (Corpo Forestale dello Stato), Banchini R., Brugnoli R., Deltufo R. (MiBACT), Carovigno R., Tonetti R. (Reg. Lombardia), Ciccalé G. (Reg. Marche), Comino R., Tonetti R. (Reg. Friuli V.G.), Dissegna M. (Reg. Veneto), Giordano E. (Reg. Puglia), Gravano E., Chiostrì C. (Reg. Toscana), Grohmann F. (Reg. Umbria), Loddo C. (Reg. Calabria), Pancaldi G. (Reg. Emilia Romagna), (...)

Coordinamento del Gruppo di Lavoro

Dott. Romano Raoul – INEA, Osservatorio Foreste



Premessa

Il patrimonio forestale italiano copre circa il 34% della superficie nazionale e costituisce per i suoi caratteri ecologici e paesaggistici una risorsa economica ambientale e socioculturale unica in Europa.

La materia forestale è un tema d'interesse strategico per l'Italia e trasversale a diverse politiche (economica, ambientale, sociale, culturale), in considerazione anche degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano e gli obblighi e le indicazioni comunitarie in materia ambientale e di sviluppo sostenibile che hanno influenzato e che influenzeranno le scelte politiche del nostro Paese. La crescente domanda di prodotti forestali, di beni e servizi pubblici ambientali, il susseguirsi degli impegni internazionali¹, l'evoluzione del processo Paneuropeo sulle foreste e le nuove politiche comunitarie² in materia di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e Sviluppo rurale, hanno fortemente influenzato l'evoluzione della normativa nazionale inerente la tutela del patrimonio forestale e lo sviluppo del settore produttivo a esso collegato. In particolare a livello internazionale e comunitario, negli ultimi decenni è cresciuta l'attenzione politica e sociale al ruolo delle risorse forestali, in quanto, oltre ad essere un bene economico di interesse privato, rappresentano anche un bene di valenza collettiva nella fornitura di servizi ecosistemici e di opportunità di sviluppo socioeconomico, sia a livello locale che per il sistema paese.

Gli interventi normativi internazionali, paneuropei e comunitari ribadiscono che la tutela e valorizzazione della risorsa forestale sia strettamente collegata a una corretta gestione, in cui il valore ecologico, ambientale, sociale, economico e culturale delle foreste rappresentano i pilastri su cui si fonda la Gestione Forestale Sostenibile³, dove i distinti concetti di multifunzionalità ambientale e di funzione economico produttiva del bosco trovano una sintesi nel pieno rispetto della ecosostenibilità.

A seguito della riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione, per la materia forestale si osserva una crescente sovrapposizione di competenze e ruoli a livello nazionale, regionale e locale con incertezze, contenziosi e appesantimento negli iter burocratici a svantaggio degli operatori del settore e della efficacia delle politiche di sviluppo, di gestione e tutela del territorio.

Vi è l'urgente necessità di dare avvio a un nuovo processo politico in materia forestale, dando piena efficacia alla strategia forestale nazionale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF approvato dalla CSR con seduta del 18 dicembre 2008, Repertorio Atti n.: 265/CSR del

¹ Processo MCPFE, ora Forest focus, Forum sulle Foreste delle Nazioni Unite – UNFF, la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio del 1992: Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (CBD), adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD); la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la «Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta», adottata nell'ambito della Conferenza di Rio, nonché la Convenzione delle Alpi quale trattato internazionale sottoscritto nel 1991 dai Paesi alpini e dall'UE ratificato dall'Italia con Legge 14 ottobre 1999, n.403. La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata dall'Italia (Legge 9 gennaio 2006, n.14); La dichiarazione sulla diversità bioculturale adottata a Montreal Canada il 10 Giugno 2010.

² Normativa per lo sviluppo rurale nell'ambito della Politica Agricola Comune (Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio); alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una «rete ecologica europea coerente», denominata «Natura 2000»; alla Strategia forestale dell'Unione europea del 2013, Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea del 2006 per il quinquennio 2007-2011; Commissione Europea, «Libro verde - L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE» (2007), al «Libro bianco - L'adattamento ai cambiamenti climatici: un quadro d'azione europeo (2009) al Pacchetto energia-clima 2013-2020 (Dir. 2009/28/CE del 5 giugno 2009), nonché la Convenzione europea sul Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006, il Reg. 995/EU su obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, recepito dall'Italia con Decreto legge 27 dicembre 2012.

³ MCPFE, Vienna Resolution 3, 2003.



18/12/2008), con l'obiettivo di promuovere e dare continuità alla gestione attiva del patrimonio forestale, quale strumento indispensabile per lo sviluppo delle filiere produttive legate ai prodotti legnosi e non legnosi, la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, la conservazione delle componenti bio-culturali del territorio italiano, la protezione e prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, l'incremento di CO₂ nelle foreste e nel suolo forestale derivante dalla gestione attiva sostenibile delle stesse, contribuendo così alla crescita economica e sociale delle aree interne, rurali e montane del nostro Paese.

Il Gruppo di Lavoro del Tavolo Filiera Legno - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato in un processo di revisione, semplificazione ed adeguamento della normativa nazionale di settore, per la presentazione di nuovo atto normativo d'indirizzo nazionale per la materia forestale che preveda strumenti innovativi capaci di poter rispondere efficacemente alle moderne esigenze sociali e ambientali, alle necessità economiche, produttive e occupazionali del territorio nazionale e ai precisi obblighi internazionali e comunitari assunti dal Governo italiano. Tale attività, a cui consegue la necessità di una legge delega del Governo, nasce dall'urgente necessità condivisa gli stakeholder di settore e le rappresentanze istituzionali del Ministero dell'ambiente e delle Regioni, di realizzare un adeguamento dei processi politici e decisionali nazionali e locali in materia forestale coerentemente a quanto previsto dalla strategia nazionale definita nel PQSF.



LEGGE FORESTALE NAZIONALE

NOTA: Approvazione entro il 2015 di un nuovo testo legislativo nazionale di revisione, aggiornamento, adeguamento e semplificazione della normativa nazionale di indirizzo vigente per il settore forestale che sostituisca l'attuale decreto legislativo del 28 maggio 2001, n. 227 e successive modifiche, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali dello Stato e delle Regioni, alla luce degli impegni internazionali, l'evoluzione del processo Paneuropeo sulle foreste e delle nuove politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Coerentemente a quanto previsto dalla strategia nazionale definita nel Programma nazionale Quadro per il Settore Forestale (PQSF - seduta del 18 dicembre 2008, Repertorio Atti n.: 265/CSR del 18/12/2008), vi è l'urgente necessità di realizzare un adeguamento degli ordinamenti nazionali e locali in materia forestale. Ciò richiede l'introduzione di un nuovo atto normativo d'indirizzo nazionale per la materia forestale che sviluppi approcci concettuali e strumenti operativi innovativi capaci di poter rispondere efficacemente alle moderne esigenze economiche, produttive e occupazionali del territorio nazionale e ai precisi obblighi internazionali e comunitari assunti dal Governo italiano in materia ambientale, con particolare riguardo alla conservazione della biodiversità, lotta al cambiamento climatico e tutela del paesaggio.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: La proposta di norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma prevede risparmi connessi alla semplificazione dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure atte a garantire una gestione attiva del bosco, generando così maggiori esternalità positive e promuovendo le economie locali. Nel lungo periodo si tende a ridurre il carico sulle finanze dello stato con risparmi sulla spesa necessaria a interventi straordinari e di urgenza per la salute e incolumità pubblica legati agli impatti degli eventi ambientali e climatici.



Nota:

Si ravvede la necessità di porre alcune dizioni usate nella materia forestale al fine di condividere i termini e le definizioni nel contesto normativo in cui si opera.

- si definisce:

“politiche forestali”, l'insieme delle istituzioni, strumenti e azioni finalizzate a rispondere alle domande sociali e di settore relative ai prodotti e servizi del settore forestale e volti a regolare i conflitti di interessi nell'utilizzo e nella protezione del patrimonio forestale in accordo con i programmi nel settore”

“programmazione forestale” l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, valorizzazione e gestione attiva del patrimonio forestale, o la creazione di nuove foreste.

“pianificazione forestale” l'insieme delle attività selvicolturali e delle azioni di gestione predisposte per il medio lungo periodo e codificate in un Piano particolareggiato di intervento, che può interessare una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano di riordino, piano culturale, piano di taglio, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere di rimboschimento, piano culturale e di conservazione dei rimboschimenti, ecc). Detti Piani e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati sul territorio nazionale, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli **“Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste”**.

“gestione attiva” l'insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare il ruolo multifunzionale del bosco e a garantire la produzione sostenibile e costante di beni economici e servizi ecosistemici.

“attività di gestione forestale”, l'insieme di tutte le forme di pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorale, le opere di sistemazione idraulico-forestale e tutti gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

“pratiche selvicolturali” l'insieme di tutte le forme di trattamento e di taglio del bosco, realizzate in conformità con gli **“Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste”** e persegue lo scopo congiunto della soddisfazione del reddito del proprietario e della soddisfazione delle utilità pubbliche. La selvicoltura intesa come la tecnica e la scienza applicate alla cura dei boschi comprende in generale due tipologie di taglio delle piante:

- a) **Tagli intercalari**: qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono principalmente: 1) **gli sfolli** 2) **le ripuliture** 3) **i diradamenti**.
- b) **Tagli di maturità**: viene così definito quel taglio fatto alla fine del ciclo economico di un bosco, con lo scopo non solo di raccogliere il prodotto legnoso maturo, ma anche e soprattutto quello di avviare un successivo ciclo innescando il processo di rinnovazione



naturale. I tipi fondamentali di taglio di maturità, che spesso identificano il tipo di trattamento, sono tre: 1) il taglio raso 2) i tagli successivi 3) il taglio colturale.

Rinnovazione: *la ricostituzione, intera o di parte, di un popolamento forestale o soprassuolo arboreo ridottosi a seguito di trattamenti e pratiche selvicolturali specifici o per cause naturali (schianti per fenomeni meteorici, lacune nella copertura a per mortalità naturale ecc). La rinnovazione è detta **naturale**, quando si realizza per disseminazione ad opera di piante adulte presenti nell'area del taglio o in quelle circostanti, come avviene nelle fustaie o per formazione di polloni dalle ceppaie, per es. nei boschi cedui; è detta **artificiale**, quando avviene per semina o messa a dimora di nuove piante.*

- si definisce "**tutela**" *l'insieme delle azioni rivolte a conservare, valorizzare e gestire i caratteri significativi di una foresta, derivanti dalle sue componenti ambientali e/o antropiche.*

- si definisce il **paesaggio** come *"parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni", talché "la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili" (Art. 131).*

- si intende per

"Vincolo Idrogeologico" *l'assoggettamento a determinati controlli allo scopo di limitare l'uso di "terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque". Il Vincolo Idrogeologico è disciplinato dagli artt. 1-16 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267.*

"Vincolo Forestale" *l'insieme delle limitazioni alla trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, (art. 4 D.lgs. 227/2001) e all'utilizzazione cui sono sottoposti i boschi "che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali". Il Vincolo Forestale è disciplinato dagli artt. 17-23 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267;*

"Vincolo Paesaggistico" *l'insieme delle limitazioni previste per quelle parti di territorio i cui caratteri distintivi rivestono uno specifico ruolo di interesse paesaggistico, divenendo per ciò oggetto di tutela e valorizzazione ai sensi dell'Art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Nello specifico, all'art. 142 comma 1 lett. g) del Codice i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono sottoposti alle disposizioni previste dal "Vincolo Paesaggistico";*



Indice proposta normativa filiera forestale

Sommario

Premessa	3
Indice proposta normativa filiera forestale	8
Preambolo	9
TITOLO I - Articolazione e funzionamento della norma	10
Art. 1. Finalità	10
TITOLO II – Definizione di bosco e sua regolamentazione	12
Art. 2. Definizione di bosco.....	12
Art. 3: Monitoraggio, statistiche e cartografie forestali.....	14
Art. 4: Programmazione, Pianificazione e Gestione forestale.....	16
Art. 5. Disciplina della trasformazione del bosco	18
Art. 6. Coordinamento.....	22
TITOLO III – Strumenti di regolamentazione e incentivo alla filiera	26
Art. 7. Disciplina delle attività selvicolturali e di gestione forestale	26
Art. 8. Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione.....	30
Art. 9. Forme di sostituzione e cessione delle superfici forestali.....	34
Art. 10. Materiale forestale di moltiplicazione e conservazione della biodiversità forestale.....	37
Art.11. Ricerca, formazione e informazione.....	39
TITOLO IV– Regole di specie e deroghe alla definizione e regolamentazione del bosco	41
Art. 12. Regole e deroghe.....	41
TITOLO V – Disposizioni applicative e finanziarie	44
Art. 13. Disposizioni applicative	44
Art. 14 Disposizione finanziarie	46
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI ALTRE NORME	48



Preambolo

...

- Viste le dichiarazioni e Risoluzioni delle “Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa” (MCPFE ora denominato *Forest Europe*) di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003), Varsavia (2007) e Oslo (2011);
- Considerati gli impegni sottoscritti dal Governo italiano nell'affrontare le sfide ambientali globali con la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), la Convenzione per la lotta alla desertificazione e alla siccità (CCD) e la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC);
- Considerate le disposizioni e gli orientamenti Comunitari in materia di foreste, paesaggio ambiente e conservazione di habitat e biodiversità, energia e cambiamento climatico, agricoltura e sviluppo rurale, commercio e trasformazione nel settore forestale;
- Considerata la Convenzione Europea del Paesaggio, Legge del 9 gennaio 2006, n.14;
- Considerata la Dichiarazione di Firenze UNESCO-CBD sui legami fra diversità biologica e culturale (2014).
- Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione);
- Visto il Decreto legislativo 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- Considerato il Programma Quadro per il settore forestale (comma 1082 Legge finanziaria 2007), approvato nella seduta del 18 dicembre 2008 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Considerato il Protocollo Foreste Montane, Legge 5 aprile 2012, n.50, Attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi;
- Considerata la Strategia forestale europea (20.9.2013 COM(2013) 659).

Emana il seguente atto normativo



TITOLO I - Articolazione e funzionamento della norma

Art. 1. Finalità


Comma 1. Lo Stato riconosce il patrimonio forestale nazionale come bene di rilevante interesse pubblico nonché il suo ruolo multifunzionale e il fondamentale contributo della selvicoltura, quale elemento funzionale alla tutela e gestione attiva del territorio, allo sviluppo socio-economico, alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'identità culturale della Repubblica italiana.

Comma 2. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli impegni internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto alle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, perseguono la tutela, la valorizzazione e la razionale gestione attiva del patrimonio forestale nazionale al fine di salvaguardare e migliorare la sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, capacità produttive e di assorbimento del carbonio, di diversità ecologica e bioculturale.

Comma 3. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:

- a) garantire e promuovere, a favore delle generazioni presenti e future, la gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale quale strumento fondamentale per la valorizzazione delle funzioni protettive, socioeconomiche, ambientali, paesaggistiche e storicoculturali dei boschi italiani;
- b) promuovere la prevenzione dei rischi legati a fattori naturali e antropici, aumentare la capacità di adattamento dei boschi al cambiamento climatico, il recupero delle aree forestali degradate e danneggiate e migliorarne la stabilità nei confronti di eventi atmosferici estremi e dell'attacco di parassiti, favorendo in linea generale la loro funzione di sequestro di carbonio e di difesa idrogeologica.
- c) incrementare la valorizzazione economica del patrimonio forestale e il sostegno alle sue filiere, al fine di garantire il presidio socio-economico e lo sviluppo delle aree rurali, interne e montane, promuovendo attività imprenditoriali sostenibili, conciliando l'approvvigionamento dei beni e dei prodotti forestali con la tutela ambientale e paesaggistica e l'erogazione di servizi ecosistemici;
- d) garantire la conoscenza degli ecosistemi forestali, promuovendo la cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, delle filiere e la qualificazione delle imprese.
- e) promuovere e valorizzare le funzioni svolte dal bosco per il mantenimento degli equilibri tra le diverse componenti che contribuiscono alla definizione dei valori associati al territorio rurale nazionale.

Comma 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e le Regioni, svolgono ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato e condiviso, le attività necessarie e volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3 e a incentivare i



titolari della gestione nella tutela attiva del patrimonio forestale nazionale, nonché nell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

NOTA all'art. 1:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1: Nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari sottoscritti dal Governo Italiano e coerentemente con gli indirizzi strategici e di politica comunitaria viene riconosciuto il ruolo multifunzionale del patrimonio forestale, negli interessi pubblici e patrimoniali che rappresenta ed per il mantenimento di tutti e valori e le funzioni alle foreste associati. Viene ribadito il fondamentale ruolo della selvicoltura per la gestione attiva dei boschi che garantisce la sua rinnovazione, l'utilizzo ponderato della risorsa, del prelievo di prodotti legnosi e non legnosi e della fornitura di beni e servizi di interesse pubblico, quali la tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e delle tradizioni culturali della Repubblica italiana.

Comma 2: Viene ribadito che lo Stato e le Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, perseguono la tutela attiva del territorio, il miglioramento, la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale.

Comma 3. Vengono elencate, coerentemente con gli indirizzi strategici internazionali e comunitari in materia, le finalità della presente proposta normativa.

Comma 4. Si ribadisce che la tutela e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale prevedono il coinvolgimento di diverse istituzioni nazionali e regionali. Vi è quindi, la necessità di individuare un'unica Autorità nazionale (vedi art.6 comma 1), responsabile delle politiche di settore, che garantisca coordinamento e indirizzo alle Autorità nazionali e alle Regioni competenti in materia al fine di salvaguardare l'assetto del territorio, un equilibrato e duraturo sviluppo economico e sociale soprattutto nelle zone montane e rurali del Paese, conciliando la salvaguardia degli interessi ambientali e paesaggistici con l'esercizio del diritto di godimento del bene nell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e del godimento dei beni, dei servizi e dei frutti che le stesse forniscono.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



TITOLO II – Definizione di bosco e sua regolamentazione

Art. 2. Definizione di bosco

Comma 1. Agli effetti del presente atto normativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

Comma 2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali, dagli obblighi dell'ordinamento comunitario e per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con

soluzione a) estensione non inferiore a 5.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 10 per cento, con misurazione della proiezione delle chiome sul piano orizzontale, al netto di limiti fisici, con alberi che possono raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ.

soluzione b) estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento, con misurazione della proiezione delle chiome sul piano orizzontale, al netto di limiti fisici.

b. Sono altresì assimilati a bosco:

- i. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, tutela del paesaggio, dell'ambiente e conservazione della biodiversità;
- ii. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di tagli colturali, danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali o incendi o per trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- iii. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 5.000 [2.000]⁴ metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, e non riconosciute come pascoli, prati permanenti e pascoli arborati;
- iv. le infrastrutture al servizio esclusivo del bosco e dell'attività agrosilvopastorale, d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri, nonché quelle lineari di larghezza inferiore a 20 metri, che interrompono la continuità del bosco.

Comma 3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente atto normativo, al Titolo IV del presente decreto, sono altresì definite in assenza di norme regionali, regole di specie e deroghe alla definizione di bosco di cui al comma 2.

NOTA all'art. 2:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1: Viene ribadito che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati nel significato su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

⁴ il dato dovrà essere in coerenza con la definizione di bosco di cui al comma 2 lettera a).



Comma 2: Viene introdotta una nuova definizione di bosco nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali da applicare per tutte le materie di competenza espressamente riservate alla legislazione dello Stato, e con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche di bosco.

Tale definizione riconosce come bosco le aree con vegetazione forestale arborea di origine naturale o artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione ecosistemica che rispettano i parametri minimi di estensione, larghezza media e copertura arborea misurata con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, al netto di limiti fisici. Vengono inoltre assimilati alla definizione di bosco 4 differenti tipologie di aree.

Comma 3. In assenza di specifiche norme regionali di cui al comma 4, si rimanda al TITOLO IV del presente decreto, per la definizione di regole di specie e deroghe alla definizione e regolamentazione del bosco di cui al comma 2.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 3: Monitoraggio, statistiche e cartografie forestali

Comma 1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard definiti dall'Unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), si utilizza la definizione adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

Comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante l'Ufficio di coordinamento forestale di cui al comma 1 dell'articolo 6, promuove di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Istituto nazionale di statistica, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'armonizzazione, il coordinamento, la diffusione e l'utilizzazione delle fonti e delle informazioni statistiche inerenti il patrimonio forestale, il settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale, anche per il Sistema di Supporto alle Decisioni di cui al comma 6 dell'articolo 6.

Comma 3. Ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dal comma 1 lettera m) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone, nei tempi e nei modi di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 13, un Protocollo di intesa pluriennale per la definizione delle competenze, delle modalità di esecuzione, aggiornamento, armonizzazione e pubblicizzazione digitale dei dati statistici nazionali e delle diverse informazioni cartografiche in materia forestale da approva con apposito provvedimento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei tempi e nei modi di cui al comma 3 lettera a) dell'articolo 13, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome definisce i termini e le procedure per la raccolta e pubblicizzazione dei dati inventariali, inerenti lo stato di salute e di dissesto idrogeologico dei boschi, nonché le informazioni e i dati inerenti il Catasto delle aree percorse dal fuoco secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge del 2000, n. 353.

Comma 5. Nell'attuazione del comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e presenta nei tempi e nei modi di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 13, un Rapporto pubblico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerente con gli standard di reportistica informativa, monitoraggio e valutazione definiti dall'Unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).



NOTA all'art. 3:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. *Nel rispetto degli impegni internazionali assunti dal governo Italiano vi è la necessità di poter disporre di informazioni statistiche omogenee e confrontabili sul patrimonio forestale nazionale, il settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale. Si ribadisce pertanto l'esigenza di utilizzare la definizione adottata dall'Istituto nazionale di statistica e dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, già in linea con gli standard definiti dall'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dagli accordi internazionali per le politiche di lotta al cambiamento climatico.*

Comma 2. *Al fine di soddisfare le necessità informative del settore e poter disporre di informazioni utili, condivise e confrontabili a livello nazionale vi è l'urgente necessità di poter disporre di un coordinamento centrale che promuova l'armonizzazione delle fonti nonché la diffusione e utilizzazione delle informazioni statistiche inerenti il patrimonio forestale nazionale, il settore e le sue filiere produttive. Ciò rappresenta la base conoscitiva necessaria per poter realizzare una efficace azione di politica nazionale, programmazione e pianificazione forestale e di sviluppo rurale, e poter rispondere agli obblighi comunitari e internazionali di reportistica informativa, monitoraggio e valutazione.*

Comma 3. *Al fine di poter garantire informazioni, dati statistici e cartografici per tutto il territorio nazionale, che siano attendibili, utili e confrontabili vi è la necessità di definire un protocollo di intesa pluriennale per la definizione delle competenze, modalità di esecuzione e aggiornamento dei dati statistici tra le autorità competenti in materia forestale.*

Comma 4. *Il supporto delle Regioni nella compilazione dei dati informativi sui sistemi forestali e inerenti lo stato di salute dei boschi è di fondamentale importanza, vi è pertanto la necessità di rinforzare la collaborazione e definire nei tempi e nei modi lo scambio di informazioni con particolare riferimento all'aggiornamento della cartografia del Catasto delle aree percorse dal fuoco.*

Comma 5. *Al fine di migliorare le conoscenze e le informazioni, supportare le decisioni politiche di tutela e sviluppo si propone la presentazione di un rapporto pubblico nazionale sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con standard di reportistica informativa, monitoraggio e valutazione definiti dall'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anzi, potranno conseguirsi ricadute positive in termini di economie di scala attraverso la valorizzazione delle conoscenze e la messa a sistema delle competenze già in essere presso gli istituti competenti e i sistemi informatizzati disponibili.



Art. 4: Programmazione, Pianificazione e Gestione forestale

Comma 1. In coerenza con gli indirizzi strategici nazionali definiti dal Programma Quadro per il Settore Forestale, le Regioni individuano gli obiettivi e definiscono le linee d'azione per la tutela e gestione del patrimonio forestale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. A tale fine, e in relazione alle proprie esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione dal rischio idrogeologico, di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, adottano “*Programmi forestali regionali*”, e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati.


Comma 2. Le Regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 1, promuovono, per le proprietà pubbliche e private a livello aziendale e interaziendale, la redazione del “*Piano di gestione forestale*” o di strumenti di gestione forestale equivalenti, quale strumenti necessari a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione delle risorse forestali. Definiscono altresì i criteri di elaborazione, attuazione e controllo, i tempi minimi di validità dei suddetti Piani e il loro periodico riesame, anche in riferimento a quanto previsto al comma 3 e al comma 4 del presente articolo e in rapporto alle norme di cui al comma 4, 5 e 6 dell'articolo 8. Le Regioni devono altresì garantire che a loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza secondo la legislazione vigente.

Comma 3. Le Regioni promuovono, anche in accordo con altre Regioni, la redazione di “*Piani Forestali di Indirizzo Territoriale*”, di seguito definiti PFIT, finalizzati alla promozione e al coordinamento sul territorio delle attività di gestione attiva e sostenibile del bosco. I PFIT, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche economico-produttive, ecologiche e/o amministrative definiscono gli obiettivi e gli indirizzi di gestione forestale necessari a tutelare il territorio e valorizzare le caratteristiche ambientali, le vocazioni forestali, produttive e socio culturali locali.

Comma 4. Le Regioni, o gli Enti da queste delegati predispongono i PFIT e ne garantiscono la loro applicazione nelle proprietà pubbliche, private e collettive del comprensorio territoriale individuato, anche attraverso le forme di sostituzione e cessione di cui all'articolo 9:

- a) definendo gli indirizzi per la redazione dei Piani di gestione e gli strumenti di gestione forestale equivalenti di cui al comma 2 del presente articolo o di strumenti di gestione forestale equivalenti;
- b) promuovendo il coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e forestali già esistenti;
- c) prevedendo gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco e le azioni minime di gestione necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

Comma 5. I Piani di gestione forestale, gli strumenti di gestione forestale equivalenti e i PFIT di cui al comma 2 e 3, non sono soggetti alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo quanto già stabilito dal decreto legislativo del 14 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., articolo 6, comma 4, lettera c-bis.



NOTA all'art. 4:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. Vengono individuate le informazioni minime necessarie alla redazione dei Programmi forestali per la definizione delle linee di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio forestale regionale e di sviluppo del settore, da redigere coerentemente con la strategia forestale nazionale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale e gli indirizzi comunitarie e internazionali in materia.

Comma 2. La pianificazione di dettaglio, aziendale e interaziendale, rappresenta la base minima necessaria a garantire una efficace gestione forestale sostenibile, attiva e multifunzionale del patrimonio forestale nazionale, viene quindi prevista la pianificazione per le superfici di proprietà pubblica e promossa per le superfici di proprietà privata.

Comma 3. Viene promossa l'adozione di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, di seguito definiti PFIT, che potrà essere articolata per aree omogenee, al fine di fornire fornisco linee di indirizzo per la redazione e attuazione della pianificazione di dettaglio, aziendale e interaziendale di proprietà pubblica, privata e collettiva. I PFIT sono funzionali al perseguimento di obiettivi prioritari di tutela e gestione attiva delle proprietà pubbliche e private previste dai Piani e Programmi forestali Regionali. Possono, inoltre, promuovere e coordinare efficacemente la valorizzazione delle vocazioni forestali locali, la prevenzione di eventi calamitosi connessi al rischio idrogeologico e d'incendio, la tutela ambientale e paesaggistica.

Comma 4. Le Regioni definiscono i criteri di elaborazione, controllo, applicazione, gestione e di periodico riesame per i PFIT e determinano le modalità di raccordo di questi con gli altri strumenti di pianificazione territoriali esistenti. Inoltre, la predisposizione e approvazione dei PFIT dovrà essere soggetta alle stesse norme e processi di consultazione, partecipazione attiva e pubblicità previste per gli altri piani di governo del territorio.

Comma 6. Viene ribadito che in conformità alle indicazioni internazionali e comunitarie al fine di semplificare le procedure amministrative e autorizzative per la realizzazione delle attività selvicolturali necessarie a garantire una gestione attiva del bosco, i piani di gestione forestale di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 4 approvati dalla normativa regionale vigente e redatti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale non sono soggetti valutazione ambientale strategica (VAS) secondo quanto già stabilito dal decreto legislativo del 14 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., articolo 6, comma 4, lettera c-bis.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anzi, potranno conseguirsi ricadute positive in termini di economie di scala attraverso il coordinamento degli strumenti di pianificazione esistenti, un'azione omogenea e diffusa di tutela e gestione del territorio e la valorizzazione delle vocazioni locali.



Art. 5. Disciplina della trasformazione del bosco

Comma 1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad attività diverse dalla gestione forestale di cui al comma 2 dell'articolo 7.

Comma 2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica, stabilità dei terreni, regime delle acque, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio, pubblica incolumità e igiene ambientale locale.

Comma 3. La realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio dell'attività agrosilvopastorale vietata al transito ordinario, e delle altre infrastrutture funzionali a garantire la tutela attiva del territorio e del paesaggio, la prevenzione e l'intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, nonché la gestione forestale di cui al comma 2 dell'articolo 7, non comportano trasformazione del bosco di cui al comma 1 se previsti negli strumenti di pianificazione forestale vigenti o in loro assenza, se realizzati nel rispetto dei criteri e requisiti tecnici definiti ai commi 4 e 5.

Comma 4. Gli interventi di cui al comma 3, non sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) prevista dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e all'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai titoli abilitativi di cui all'articolo 10 e all'articolo 22 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380.

Comma 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentare e forestale predispone e presenta, nei tempi e nei modi di cui al comma 2 lettera c) dell'articolo 13, apposite Linee guida per la definizione di "*Criteri minimi nazionali per la viabilità e le infrastrutture forestali al servizio dell'attività agrosilvopastorale*" di cui al comma 3, da approvare con apposito provvedimento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 6. Le Regioni già dotate di "*Criteri minimi per la viabilità e le infrastrutture forestali al servizio dell'attività agrosilvopastorale*" non sono tenute ad applicare quanto previsto nelle Linee guida nazionali purché i criteri regionali non sia in contrasto con esse.

Comma 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei tempi e nei modi previsti al comma 2 lettera d) dell'articolo 13 del presente atto normativo, predispone apposite Linee guida per la definizione dei "*Criteri minimi nazionali per la trasformazione del bosco e relativi interventi compensativi*" da approvare con apposito provvedimento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 8. Le Regioni già dotate di "*Criteri minimi per la trasformazione del bosco e relativi interventi compensativi*" non sono tenute ad applicare quanto previsto nelle Linee guida nazionali di cui al comma 7, purché i criteri regionali non siano in contrasto con esse.

Comma 9. La trasformazione del bosco di cui al comma 1 è autorizzata nei casi di cui al comma 2 e deve, nel rispetto delle Linee guida di cui al comma 7, essere compensata con opere di:



- a) protezione e sistemazione idraulico forestale o idraulico-agraria e di infrastrutture forestali al servizio del bosco e per la tutela idrogeologica del suolo, che rispettino i criteri e requisiti tecnici di cui al comma 4;
- b) miglioramento e restauro dei boschi esistenti, nonché del paesaggio rurale,
- c) creazione di nuovi boschi, su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate,
- d) prevenzione da incendi boschivi e da rischi naturali e antropici.

Nei casi di realizzazione di nuovi boschi o di rinfoltimento di superfici forestali esistenti i predetti interventi devono essere realizzati con specie autoctone di provenienza certificata, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 in attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Comma 10. I richiedenti l'autorizzazione presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle Regioni che individuano le aree dove deve essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Inoltre, a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi, le Regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

Comma 11. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le Regioni possono prevedere il versamento in uno specifico fondo forestale, da parte del destinatario dell'autorizzazione, di una quota corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo previsto. Le Regioni destinano tale somma alla realizzazione di interventi indicati al comma 9, al fine di garantire la tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti.

Comma 12. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle Regioni, non possono essere trasformati in altra destinazione d'uso del suolo, fatto salvo i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Le Regioni o gli enti da queste delegati, promuovono la gestione sostenibile dei boschi aventi funzione di protezione al fine di garantirne anche le funzioni produttive e ambientali degli stessi, nonché ampliare l'ambito dei boschi per i quali non è ammessa la trasformazione per la particolare valenza ambientale.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. Viene definita la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, quale ogni tipologia di intervento che comporti una modifica delle superfici definite bosco secondo i parametri e ai sensi dell'art 2 e che non sia finalizzata ad attività di gestione forestale come definite al comma 2 dell'art. 7.

Comma 2. Viene ribadito che la trasformazione del bosco è di norma vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente e alle esigenze di difesa idrogeologica e stabilità dei terreni, di pubblica incolumità, di tutela del paesaggio e conservazione della biodiversità. Le superfici forestali oggetto della trasformazione in altra destinazione d'uso del suolo non potranno più essere classificate bosco ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 3.


Comma 3. Al fine di poter garantire l'accessibilità a uomini e mezzi per la tutela e la gestione attiva del territorio, la prevenzione e l'intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, la tutela del paesaggio, nonché le tradizionali attività colturali e pastorali, con il presente comma si riconosce l'importanza e l'utilità della viabilità forestale, vietata al transito ordinario, e delle altre infrastrutture al servizio del bosco. La loro realizzazione, adeguamento funzionale e manutenzione vengono considerati interventi inerenti l'esercizio ordinario dell'attività colturali, pastorali e di gestione forestale come definite l'art 7 e pertanto se previsti nella pianificazione forestale non comportano trasformazione del bosco di cui al comma 1 .

Comma 4. Gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione, della viabilità forestale e delle altre infrastrutture al servizio del bosco quali fondamentali strumenti per garantire la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e che pertanto non comportando trasformazione del bosco. non sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) prevista dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e all'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai titoli abilitativi di cui all'articolo 10 e all'articolo 22 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380.

Comma 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentare e forestale predispone, e presenta, con le Regione e i ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, apposite Linee guida per la definizione di "Criteri minimi nazionali per la viabilità e le infrastrutture forestali al servizio dell'attività agrosilvopastorale" da approvare con apposito provvedimento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 6. Le Linee guida di cui al comma 4 sono volte, ove non diversamente già predisposto dalle regioni, a definire le tipologie, i parametri dimensionali e i requisiti tecnici minimi da rispettare e saranno valide e applicate su tutto il territorio nazionale fino ad approvazione di specifico regolamento da parte delle Regioni. Le Regioni già dotate di specifico regolamento non sono tenute ad applicare quanto previsto nelle Linee guida purchè tale regolamento non sia in contrasto.

Comma 7. Viene evidenziata la necessità di realizzare, apposite Linee Guida per la definizione di "Criteri minimi nazionali per la trasformazione del bosco e per i relativi



interventi compensativi” da approvare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 8. *Le Linee guida di cui al comma 10, sono volte a definire e regolamentare i criteri, i tempi, le modalità e i costi degli interventi compensativi per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco. Dette Linee guida saranno valide per quelle Regioni che non si sono ancora dotate di apposito regolamento.*

Comma 9. *Per la trasformazione del bosco vengono previste azioni e interventi compensativi che potranno realizzarsi con specifiche opere volte al miglioramento e protezione dei boschi.*

Comma 10. *Le Regioni coerentemente ai criteri di cui al comma 7 dovranno inoltre, prescrivere le modalità, le tipologie, l'ammontare e i tempi di realizzazione degli interventi; individuando le aree dove deve essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Inoltre, a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.*

Comma 11. *Al fine di garantire una efficace azione compensativa, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le Regioni possono prevedere il versamento di una somma, da parte del destinatario dell'autorizzazione, in uno specifico fondo forestale, corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo. Inoltre al fine di garantire la valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti viene riconosciuto alle Regioni, o gli Enti da queste delegati, la possibilità di utilizzare i proventi di cui al comma 11 per gli interventi indicati al comma 9.*

Comma 12. *Al fine di garantire le funzioni di protezione diretta di abitati, beni e infrastrutture strategiche da parte dei boschi ne viene vietata la trasformazione in altra destinazione d'uso del suolo, fatto salvo i casi di realizzazione di opere connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o legate ad altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. A tal proposito le Regioni dovranno promuovere la gestione sostenibile dei boschi aventi funzione di protezione al fine di garantirne anche le funzioni produttive e ambientali.*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: *Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



Art. 6. Coordinamento

Comma 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato, nei modi e nei tempi da definire come previsto al comma 2 lettera e) dell'articolo 13 del presente atto normativo, istituisce un proprio "Ufficio di coordinamento forestale", che svolga funzioni di coordinamento e indirizzo istituzionale, per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale nonché di raccordo per le iniziative internazionali e comunitarie in materia forestale.

Comma 2. L'"Ufficio di coordinamento forestale", avvalendosi anche delle competenze e del personale degli Enti di ricerca delegati, elabora linee di programmazione nazionale per le problematiche attinenti la politica forestale, in attuazione della strategia forestale nazionale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008, coordinatamente alle attività dei Dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo Forestale dello Stato, in rapporto alle competenze e indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro, del Ministero degli esteri e le Regioni.

Comma 3. Nelle sue attività di coordinamento e indirizzo l'ufficio di cui al comma 1, presiede il Tavolo di Coordinamento forestale del Programma quadro per il settore forestale, istituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto ministeriale del 22 febbraio 2010, n.3592. Si avvale di pareri, analisi, osservazioni e proposte di merito inviate dai Ministeri competenti in materia, dalle Regioni, dagli Enti di ricerca delegati e dai soggetti e rappresentanze di settore pubblici e privati, nonché dagli organi di consultazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Comma 4. Vengono riconosciuti quali organi di consultazione e supporto alle attività dell'Ufficio di coordinamento forestale di cui al comma 1 e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato:

- a) il Tavolo di filiera del legno, istituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 14 dicembre 2012, n. 18352, con la funzione di coordinamento nazionale tra le diverse componenti delle filiere forestali e le politiche di settore nazionali e regionali, e con il compito di proporre azioni e interventi utili alle esigenze degli operatori del settore promuovendo lo sviluppo delle filiere e del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, nonché la valorizzazione e la tutela attiva del patrimonio forestale nazionale.
- b) Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, istituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 19 novembre 2012 n. 17070, con il compito di elaborare principi generali, strategie e proporre azioni che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, valorizzare, pianificare, recuperare e gestire il paesaggio rurale nelle sue componenti agricole, forestali e pastorali. Censisce inoltre, i paesaggi, le pratiche agricole e forestali, le conoscenze tradizionali e promuove la conservazione della diversità bioculturale;



- c) l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.lgs 10 maggio 2001, n. 227, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e dei servizi forestali e costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale.
- d) il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo del 10 maggio 2001, n. 227, a cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.

Comma 5: Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, possono promuovere l'istituzione di specifici Tavoli di settore e/o filiera, a cui partecipino rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle categorie economiche e professionali del comparto forestale, con la funzione di coordinamento regionale tra le diverse componenti delle filiere forestali e le politiche di settore proponendo azioni e interventi utili alla tutela e gestione attiva e multifunzionale del patrimonio forestale al fine di valorizzare le vocazioni produttive locali, promuovere l'utilizzo sostenibile dei prodotti forestali e lo sviluppo delle filiere locali..

Comma 6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione presso l'Ufficio di coordinamento forestale di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un Sistema di Supporto alle Decisioni in materia forestale. A questo fine l'Ufficio di coordinamento forestale promuove l'adozione di uno standard informativo comune nazionale per la raccolta e gestione dei dati utili alla applicazione dei sistemi decisionali, che sia in grado di supportare le esigenze di programmazione e pianificazione forestale volti alla valorizzazione e protezione del patrimonio forestale nazionale e delle sue funzioni. Lo standard adottato e il Sistema di Supporto alle Decisioni in materia forestale vengono messi a disposizione delle regioni, delle amministrazioni competenti, delle organizzazioni professionali e degli operatori delle filiere foresta legno ed energia.



NOTA all'art. 6:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. *Al fine di garantire funzioni di coordinamento e indirizzo, istituzionale e inter istituzionale, per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale si istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un proprio "Ufficio di coordinamento forestale", sotto la vigilanza del Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

Comma 2. *Tale "Ufficio di coordinamento forestale" oggi assente, potrà avvalersi anche delle competenze e del personale degli Enti di ricerca delegati, e opererà coordinatamente alle attività dei Dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo Forestale dello Stato, in rapporto alle indicazioni con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, il Ministero degli esteri e le Regioni per l'attuazione della strategia forestale nazionale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008 e l'elaborazione di linee di programmazione nazionale sulle problematiche attinenti la politica forestale.*

Comma 3. *Vengono definiti i compiti e ruoli dell'Ufficio di coordinamento forestale.*

Comma 4. *Vengono riconosciuti gli organi di consultazione e supporto alle attività dell'Ufficio di coordinamento forestale*

Comma 5: *Al fine di proporre azioni e interventi utili alle esigenze degli operatori del settore e promuovere l'utilizzo del legno locale e lo sviluppo della filiera e la gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale, viene indicata la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di istituire specifici Tavoli di settore e/o filiera, a cui partecipino rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle categorie economiche del comparto forestale, con la funzione di coordinamento regionale tra le diverse componenti della filiera foresta-legno ed energia e le politiche di settore.*

Comma 6. *Al fine di promuovere l'adozione di uno standard informativo comune nazionale per la raccolta e gestione dei dati utili alla applicazione dei sistemi decisionali, che sia in grado di supportare le esigenze di programmazione e pianificazione forestale, gli aspetti conoscitivi, statistici e inventariali gli interventi volti alla valorizzazione e protezione del patrimonio forestale nazionale e delle sue funzioni economiche, sociali e ambientali, viene promossa la costituzione, presso l'Ufficio di coordinamento forestale di cui al comma 1 e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un Sistema di Supporto alle Decisioni in materia forestale a disposizione delle regioni, delle amministrazioni competenti, delle organizzazioni professionali e degli operatori delle filiere foresta legno ed energia.*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la proposta di istituire un Ufficio di coordinamento tecnico in materia forestale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non comporta nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, prevede la valorizzazione delle risorse umane, delle competenze, delle conoscenze e delle funzioni, oggi disarticolate, già presenti presso il lo stesso ministero, potendosi inoltre avvalere anche del personale tecnico esperto in materia degli Enti di ricerca vigilati. Inoltre potranno conseguirsi risparmi connessi all'efficienza nell'azione di supporto e dall'efficacia dell'attività di coordinamento e rappresentanza con ricadute positive sulle procedure ed economie anche in relazione al rispetto degli impegni internazionali e comunitari in materia.



TITOLO III - Strumenti di regolamentazione e incentivo alla filiera

Art. 7. Disciplina delle attività di gestione forestale

Comma 1. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo socioeconomico e strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. Pertanto lo Stato e le Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 del presente atto normativo.

Comma 2. Sono definite attività di gestione forestale, ove non diversamente previsto dalla normativa regionale vigente, tutte le forme di *pratiche selvicolturali* a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorale, le opere di sistemazione idraulico-forestale e tutti gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

Comma X. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e tagli selvicolturali, conformi alla legislazione forestale vigente a livello nazionale e regionale, sono equiparati ai tagli colturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora dette pratiche, trattamenti e tagli selvicolturali siano attuati in aree tutelate con specifico provvedimento ai sensi degli articoli 136 e 157 del DLgs 42/2004.

Comma 3. Le Regioni disciplinano e promuovono le pratiche selvicolturali, nonché le forme di gestione forestale più idonee alle tipologie forestali e alla forma di governo, alle necessità socioeconomiche locali e in continuità con le ordinarie pratiche agrosilvopastorali, al fine di coniugare le esigenze delle filiere forestali con quelle di tutela del suolo, dell'ambiente e del paesaggio. Inoltre, ove non già conformi nei principi e nei contenuti del presente articolo, le Regioni provvedono all'adeguamento dei propri atti normativi e regolamenti, stabiliscono le sanzioni amministrative e gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali irregolarità.

Comma 4. Le Regioni e gli Enti locali prevedono l'integrazione e la semplificazione delle leggi, dei regolamenti regionali, nonché dei regolamenti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei procedimenti amministrativi che riguardano la gestione forestale di cui al comma 2 ivi compreso l'istituto del silenzio assenso.

Comma 5. Le Regioni, nel promuovere i sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) riconoscono l'assunzione di specifici impegni silvoambientali. Inoltre, prevedono per il riconoscimento dei PSEA generati, forme di compensazione per i dovuti costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni.

Comma 6. La disciplina dell'attività di gestione forestale di cui al comma 2, spetta alle Regioni che la attuano nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente articolo. Le Regioni con proprie Leggi e regolamenti stabiliscono, inoltre, le sanzioni amministrative, gli interventi di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni alla disciplina delle attività di gestione forestale di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le modalità di sostituzione per l'attuazione coattiva dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza indennità, dei terreni oggetto delle violazioni.



Comma 7. Ai fini della gestione forestale di cui al comma 2 si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali mediante criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni:

- a) è vietato il taglio a raso dei boschi di alto fusto su superfici superiori a 2 ettari, salvo gli interventi disposti ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di salute, sicurezza e interesse pubblico.
- b) è consentito il taglio a raso per superfici anche superiori a 0,5 ettari e per larghezze inferiori a 50 metri, purché sia garantita adeguata distribuzione nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco.. L'attività selvicolturale condotta senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto e finalizzata ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, è ascrivibile a buona pratica forestale e assoggettabile agli impegni di tipo silvoambientale di cui al comma 5.
- c) è consentito il governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione.
- d) la conversione del governo da ceduo ad alto fusto o il mantenimento al governo ad altofusto sono buone pratiche forestali e assoggettabili agli impegni di tipo silvo-ambientale di cui al comma 5.

Comma 8 È sempre vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le Regioni favoriscono la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, e il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la sicurezza da rischi di incendio e diffusione di patogeni.

Comma 9. Per le superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394, dei siti della Rete Natura 2000 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, le Regioni, ove non diversamente già definito, disciplinano anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale e le relative misure specifiche in materia di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e nazionale. In tali aree e siti promuovono inoltre, la predisposizione della pianificazione forestale di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 4, da redigere in conformità con il Piano per il Parco, il Regolamento del parco e i piani di gestione delle riserve e dei siti,.

Comma 10. Gli Enti pubblici e quelli per l'amministrazione separata dei beni di uso collettivo e civico (ASBUC), le associazioni agrarie comunque denominate possono prevedere di destinare una percentuale dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà a interventi di pianificazione, conservazione e miglioramento dei propri boschi. Tali somme sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

NOTA all'art. 7:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. Viene ribadito il ruolo fondamentale della attività di gestione forestale e della selvicoltura da promuovere nell'ambito delle competenze proprie di Stato e Regioni.

Comma 2. Vengono definite le attività di gestione forestale, tutte le forme di pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione



adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorale, le opere di sistemazione idraulico-forestale e tutti gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

Comma X: *Il presente comma è previsto unicamente se in ambito di tavolo MIBACT le modifiche alla lettera c) comma 1 dell'art. 149. del D.Lgs 42/04 non prevedono di sostituire la definizione di TAGLIO COLTURALE con la definizione di PRATICHE SELVICOLTURALI di cui al comma 2 art.7. Nello specifico per modifica alla lettera c) comma 1 dell'art. 149. del D.Lgs 42/04 si veda allegato 1.*

Comma 3. *Spetta alle Regioni sulla base delle proprie caratteristiche territoriali, necessità ed esigenze socioeconomiche individuare, definire e regolamentare le pratiche selvicolturali, nonché le forme di gestione forestale più idonee al proprio territorio.*

Comma 4. *Al fine di garantire una gestione attiva delle risorse forestali e del territorio si prevede la procedura del silenzio assenso per quegli interventi di gestione forestale, definiti all'art 7 e già previsti nei piani di gestione forestale dell'area interessata, per i quali è prevista una autorizzazione amministrativa per l'esecuzione,*

Comma 5. *Viene introdotto un concetto innovativo e già sviluppato nell'ambito comunitario e delle politiche di sviluppo rurale inerente il riconoscimento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) attraverso l'assunzione volontaria da parte dei titolari della gestione forestale, di impegni silvoambientali.*

Comma 6. *La disciplina all'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui al comma 2, spetta alle Regioni nel rispetto del presente articolo. Le Regioni stabiliscono inoltre le sanzioni amministrative, gli interventi di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni alla disciplina delle attività di gestione forestale, nonché le modalità di sostituzione per l'attuazione coattiva dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza indennità, dei terreni oggetto delle violazioni.*

Comma 7. *Viene dato indirizzo alla disciplina selvicolturale, specificatamente disciplinata dalle singole Regioni e Province autonome, con riferimento al taglio raso e al governo delle specie pollonifere, al fine di garantire una gestione attiva e tutelare l'ambiente, il paesaggio valorizzando le vocazioni produttive locali.*

Comma 8. *Nell'indirizzo nazionale per la disciplina selvicolturale specificatamente disciplinata dalle singole Regioni e Province autonome, viene ribadito il divieto alla sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche, alla necessità di tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, e al rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, garantendo la sicurezza da rischi di incendio e diffusione di patogeni.*

Comma 9. *Al fine di garantire la tutela e la conservazione attiva dei siti e habitat specifici viene proposta l'autorità delle Regioni nel disciplinare specifiche regole, nel rispetto delle norme nazionali e della Direttiva Habitat, anche in deroga alle disposizioni del presente comma, per le superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della L. n. 394/1991, dei siti della Rete Natura 2000. Inoltre, viene ribadita l'importanza della predisposizione della pianificazione forestale di cui al comma 2 e al comma 3 dell'art. 4 coerentemente con i piani di gestione delle aree e dei siti.*



Comma 10. Al fine di valorizzare le proprietà forestali dei beni di uso collettivo e civico (ASBUC) gli Enti pubblici e quelli per l'amministrazione separata, le associazioni agrarie comunque denominate possono prevedere di destinare una percentuale dei ricavi della gestione dei beni di proprietà a interventi di pianificazione, conservazione e miglioramento dei propri boschi. Tali somme sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma si prevede, nelle disposizioni di semplificazione e ammodernamento proposte, risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure necessarie a garantire e promuovere una gestione attiva del bosco, la tutela ambientale e paesaggistica, e a generare maggiori esternalità ambientali nonché ricadute positive sulle economie locali e, nel medio lungo periodo, sulle finanze dello stato come risparmi sulla spesa necessaria a interventi straordinari e di urgenza per la salute e incolumità pubblica.



Art. 8. Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione

Comma 1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità le Regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese, singole e/o associate e distinguendo fra imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e altre imprese, aventi titolo per l'esecuzione di interventi, lavori, opere e servizi in ambito forestale e ambientale, nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

Comma 2. Agli elenchi o albi regionali di cui al comma 1 possono iscriversi le imprese in possesso di requisiti generali, professionali e tecnici in relazione alle attività da svolgere. Tali soggetti, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ed essere, nel caso di imprese associate, partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvopastorali.

Comma 3. Al fine di coordinare e armonizzare a livello nazionale i requisiti di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei modi e nei tempi da definire come previsto al comma 2 lettera f) dell'articolo 13 del presente atto normativo, predisporre i Criteri nazionali minimi di iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 1, da approvare con apposito provvedimento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more della predisposizione dei presenti criteri nazionali gli elenchi o albi già istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome conservano la loro efficacia.

Comma 4. In deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.163, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere l'affidamento per la gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale per importi sotto soglia comunitaria, nei limiti già previsti dall'art. 2 comma 134 della Legge n. 244, 24 dicembre 2007 (legge finanziaria dello Stato 2008) e in coerenza con gli obiettivi e finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Comma 5. Al fine di garantire il presidio socioeconomico e lo sviluppo delle aree rurali, interne e montane, la realizzazione delle attività di cui al comma 4 è affidata con preferenza ai soggetti aventi sede legale nel territorio amministrativo o nell'area oggetto degli interventi previsti.

Comma 6. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse forestali valorizzando le vocazioni locali, le Regioni e gli Enti locali promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative o contrattuali tra proprietari privati, pubblici, e i titolari della gestione dei beni agrosilvopastorali.

Comma 7. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, lavori e servizi in ambito forestale e nel settore della selvicoltura ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

Comma 8. Le Regioni adottano standard per la formazione professionale degli operatori forestali in coerenza con quelli previsti dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 recepita dall'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 20 dicembre 2012 n. 252



e possono definire requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi selvicolturali in relazione alla loro natura e complessità.

Comma 9. Le Regioni, valorizzano i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni secondo i principi di cui all'art. 3 della Legge n.97 del 1994 e ai sensi della Legge n.1766 del 1927, per lo sviluppo socio-economico locale, per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agrosilvopastorale italiano. Gli enti gestori, senza pregiudizio alcuno per i diritti delle collettività, possono provvedere alla gestione forestale associata anche mediante forme associative o consortili.

Comma 10. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regioni promuovono la certificazione volontaria dei processi gestionali e produttivi del settore forestale, e azioni volte a contrastare il rischio di commercializzazione di legname e/o prodotti in legno di origine illegale.

NOTA all'art. 8:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. *Al fine di garantire la professionalità e la competenza nella realizzazione delle attività forestali, delle opere e servizi in ambito forestale e di difesa e tutela del territorio promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le Regioni devono istituire elenchi o albi delle imprese, singole e/o associate, distinguendo fra imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e altre imprese, aventi titolo all'esecuzione di lavori forestali. Gli Elenchi per il settore forestale devono diventare lo strumento con il quale, attraverso l'iscrizione, si certifica la capacità professionale e tecnica di un'impresa ad operare in bosco. L'elenco inoltre dovrebbe essere l'unico riferimento per ottenere o concedere la possibilità di operare nel settore selvicolturale e delle utilizzazioni forestali (come da Codici ATECO specifici) ed accedere ai finanziamenti di settore od altre agevolazioni.*

Comma 2. *Viene ribadito che agli elenchi o albi regionali di cui al comma 1 possono iscriversi le imprese, in possesso di requisiti professionali, tecnici e morali, in relazione alle attività da svolgere. Tali imprese possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvopastorali e ottenere nelle forme di legge e nel rispetto dei diritti propri dei titolari, la gestione delle superfici di proprietà o possesso anche pubbliche.*

Comma 3. *Al fine di coordinare e armonizzare i requisiti di iscrizione agli elenchi o albi delle imprese regionali di cui al comma 1 e per la realizzazione delle suddette attività in amministrazione diretta a cura degli Enti titolari vengono definiti i criteri minimi nazionali da approvare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto normativo. Nelle more della predisposizione dei presenti criteri gli elenchi o albi già istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome conservano la loro efficacia.*

Comma 4. *Al fine di semplificare le procedure amministrative e autorizzative e promuovere e garantire la gestione attiva del patrimonio forestale quale strumento per la fornitura di servizi ecosistemici e anche per l'incolumità pubblica, in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono estese è estesa ai soggetti di cui al comma 1, può essere affidata la realizzazione degli interventi la possibilità di essere oggetto delle procedure di cui all'art*



comma 134 della Legge n° 244, 24 dicembre 2007 (legge finanziaria dello Stato 2008). Si propone quindi di riprendere le finalità e gli obiettivi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e di rendere nuovamente possibile la modalità di affidamento di opere lavori e servizi introdotte nel 2001 nell'ambito della promozione delle attività selvicolturali con l'art. 7 della legge 5 marzo 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale), allargando questa facoltà a tutti gli operatori agro-forestali dell'area montana. **Comma 5.** Analogamente a quanto previsto dal comma 4 e con il principale obiettivo di garantire il presidio socioeconomico e lo sviluppo delle aree rurali e montane, la realizzazione delle attività previste al comma 4 dovrà essere affidata con preferenza ai soggetti aventi sede legale nell'area oggetto degli interventi previsti

Comma 6 Al fine di assicurare e garantire una razionale, pianificata e costante gestione sostenibile e multifunzionale delle risorse forestali pubbliche e private, i proprietari ed i titolari di superfici forestali devono garantire la gestione forestale attiva delle risorse forestali e le Regioni e gli Enti delegati dalle stesse promuovono la costituzione e/o la partecipazione ai consorzi forestali, o altre forme associative o contrattuali tra proprietari e gestori, privati e pubblici, di beni agrosilvopastorali.

Comma 7. Viene ribadito come stabilito attualmente dal d.lgs 227 che le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi ed enti pubblici, lavori, in ambito forestale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli,

Comma 8. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore le Regioni devono adottare standard comuni per la formazione professionale degli operatori forestali in coerenza con quelli previsti dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 recepita dall'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome n. 252 del 20 dicembre 2012 e possono definire requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi selvicolturali in relazione alla loro natura e complessità.

Comma 9. Al fine di garantire la gestione attiva e valorizzare i beni di uso collettivo e civico per lo sviluppo socio-economico locale, per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agrosilvopastorale italiano le Regioni, devono tutelare e valorizzare i demani e le proprietà collettive pubbliche e private, anche soggette ai diritti di uso civico di cui all'art. 4 della L. n. 1766/1927. Gli enti gestori, senza pregiudizio alcuno per i diritti delle collettività, possono provvedere alla gestione forestale associata anche mediante le forme associative o consortili previste dal Codice civile.

Comma 10. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regioni promuovono la certificazione volontaria dei processi gestionali e produttivi del settore forestale, e azioni volte a contrastare il rischio di commercializzazione di legname e/o prodotti in legno di origine illegale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma prevede, nelle disposizioni di semplificazione e ammodernamento proposte, risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure necessarie a garantire e promuovere una gestione attiva del bosco, la tutela ambientale e paesaggistica, e a generare maggiori externalità ambientali nonché ricadute positive



economie locali e, nel medio lungo periodo, sulle finanze dello stato come risparmi sulla spesa necessaria a interventi straordinari e di urgenza per la salute e incolumità pubblica.



Art. 9. Forme di sostituzione e cessione delle superfici forestali

Comma 1. Le Regioni possono dettare norme per la concessione in gestione delle superfici forestali di proprietà degli enti pubblici e favoriscono la gestione attiva delle superfici forestali di proprietà pubblica, privata assicurandosi che resti inalterata la superficie, la destinazione economica e la multifunzionalità.

Comma 2. Le Regioni, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, o vi siano motivi di pubblica incolumità, dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione e definiscono gli interventi necessari, affinché sia garantita la rimozione dei processi in atto e la razionale gestione dei soprassuoli forestali, di proprietà pubblica, privata.

Comma 3. I proprietari o possessori dei terreni interessati dai processi di cui al comma 2, provvedono alla realizzazione degli interventi previsti coordinatamente e in accordo con gli Enti competenti o attraverso la sottoscrizione di accordi o impegni per una cessione temporanea delle proprie superfici. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere un accordo o non siano individuabili o reperibili i legittimi proprietari, le regioni possono attuare forme di sostituzione temporanea nella gestione del bosco delle superfici interessate, anche nell'ambito e in attuazione dei PFTI di cui al comma 3 dell'articolo 4.

Comma 4. Nell'attuazione del comma 2, le Regioni o gli Enti da queste delegati, provvedono:

- a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, approvazione e attuazione degli interventi necessari, anche nell'ambito e in attuazione dei PFTI di cui al comma 3 dell'articolo 4.
- b) alla definizione di impegni o accordi con i proprietari dei terreni interessati per l'adeguamento agli interventi previsti, nonché alla definizione delle eventuali procedure per l'occupazione temporanea dei terreni interessati ai fini di cui al comma 2 e 3;
- c) alla realizzazione della gestione e degli interventi previsti per ripristinare e, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
- d) all'individuazione degli strumenti più idonei per l'adeguamento, da parte dei proprietari, agli interventi previsti di cui al punto b) e la definizione delle le modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali utili, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla gestione e dagli interventi realizzati in occupazione temporanea dei terreni interessati.

Comma 5. Le Regioni o gli Enti da queste delegati possono procedere all'attuazione degli interventi previsti, anche nell'ambito dei PFTI di cui al comma 3 dell'articolo 4, con forme di sostituzione o affidamento della gestione dei terreni interessati, alle imprese, consorzi o alle altre forme associative di cui al comma 1, 4 e 5 dell'articolo 8 o ad altri soggetti pubblici o privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Comma 6. Le Regioni o gli Enti da queste delegati, per la gestione degli eventuali utili di cui alla lettera e) del comma 4, possono predisporre apposito capitolo di bilancio, da mantenere in deposito infruttifero per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'effettiva disponibilità degli stessi. Trascorso tale termine, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei proprietari delle superfici, la somma deve essere investita dalla Regione o dagli Enti da queste delegati, per la realizzazione di opere necessari a garantire la valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica dei boschi nell'ambito del bacino, comprensorio o dell'area del PFTI da cui la somma è stata ricavata, attraverso opere di gestione, prevenzione dei fenomeni di



dissesto idrogeologico, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché di aree boschive percorse da incendio, interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

NOTA all'art. 9:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. *Al fine di assicurare e garantire una razionale, pianificata e costante gestione sostenibile e multifunzionale delle risorse forestali, le Regioni promuovono la gestione attiva delle proprietà private e collettive e dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali di proprietà pubblica, anche mediante la pianificazione PFTI di cui al comma 3 dell'art. 4.*

Comma 2. *Qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado o di rischio idrogeologico e per ragioni di pubblica utilità e incolumità, le regioni devono poter intervenire prontamente al fine di non aggravare le situazioni esistenti e dover successivamente intervenire in azioni di emergenza. Pertanto dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, affinché sia garantita preventivamente la razionale gestione dei soprassuoli forestali, di proprietà pubblica, privata o collettiva, necessaria a rimuovere i processi in atto.*

Comma 3. *Al fine di poter garantire all'attuazione degli interventi previsti in modo efficace e omogeneo sulle aree in oggetto i proprietari o possessori dei terreni interessati dai processi di cui al comma 2, provvedono alla realizzazione degli interventi previsti coordinatamente con gli Enti competenti o attraverso la sottoscrizione di accordi o impegni per una cessione temporanea delle proprie superfici. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere un accordo o non siano individuabili o reperibili i proprietari delle proprietà private, le regioni possono attuare forme di sostituzione temporanea nella gestione del bosco delle superfici interessate, anche nell'ambito e in attuazione dei PFTI di cui al comma 3 dell'articolo 4 e possono quindi essere realizzati con forme di sostituzione e affidamento della gestione dei terreni ai consorzi o alle altre forme associative di cui al comma 2 o alle imprese di cui al comma 1 dell'art. 8 e ad altri soggetti pubblici o privati, individuati mediante bando pubblico.*

Comma 4. *Nell'attuazione del comma 2, le Regioni o gli Enti da queste delegati, devono provvedere a definire:*

- a) *alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, approvazione e attuazione degli interventi necessari, anche nell'ambito e in attuazione dei PFTI di cui al comma 3 dell'articolo 4.*
- b) *alla definizione di impegni o accordi con i proprietari dei terreni interessati per l'adeguamento agli interventi previsti, nonché alla definizione delle eventuali procedure per l'occupazione temporanea dei terreni interessati ai fini di cui al comma 2 e 3;*
- c) *alla realizzazione della gestione e degli interventi previsti per ripristinare e, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.*
- d) *All'individuazione degli strumenti più idonei per l'adeguamento, da parte dei proprietari, agli interventi previsti di cui al punto b) e la definizione delle le modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali utili derivati dalla gestione e dagli interventi realizzati in occupazione temporanea dei terreni interessati.*



Comma 5. Al fine di garantire la gestione attiva e l'incolumità pubblica, le Regioni o gli Enti da queste delegati possono procedere all'attuazione degli interventi previsti, anche nell'ambito dei PFTI di cui al comma 3 dell'art. 4, con forme di sostituzione o affidamento della gestione dei terreni interessati, alle imprese, consorzi o alle altre forme associative di cui al comma 1, 4 e 5 dell'art. 8 o ad altri soggetti pubblici o privati, individuati mediante bando pubblico.

Comma 6. Al fine di garantire il diritto di proprietà le Regioni o gli Enti da queste delegati, devono predisporre apposito capitolo di bilancio per la gestione degli utili di ottenuti dalla gestione delle proprietà sottoposte ad occupazione temporanea e mantenere in deposito infruttifero a disposizione del proprietario per un periodo di 3 anni a decorrere dall'effettiva disponibilità degli stessi. Trascorso tale termine, in assenza di richiesta di liquidazione del proprietario stesso, la somma dovrà essere riutilizzata attraverso investimenti per la realizzazione di opere necessari a garantire la valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica dei boschi nell'ambito del bacino, comprensorio o dell'area del PFTI da cui la somma è stata ricavata, mediante opere di gestione, prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché di aree boschive percorse da incendio, interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma prevede, nelle disposizioni di semplificazione e ammodernamento proposte, risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure necessarie a garantire e promuovere una gestione attiva del bosco, la tutela ambientale e paesaggistica, e a generare maggiori esternalità ambientali nonché ricadute positive sulle economie locali e, nel medio lungo periodo, sulle finanze dello stato come risparmi sulla spesa necessaria a interventi straordinari e di urgenza per la salute e incolumità pubblica.



Art. 10. Materiale forestale di moltiplicazione e conservazione della biodiversità forestale

Comma 1. Il materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere sano e adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto. La sua provenienza deve essere certificata e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive integrazioni, in attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa al commercio dei materiali forestali di moltiplicazione e alle leggi regionali di recepimento.

Comma 2. Le Regioni e le Province Autonome aggiornano i Registri dei materiali di base, in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le Regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di redigere un Compendio nazionale dei materiali forestali di base.

Comma 3. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste al comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Dogana di Peri sono riconosciuti quali Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Comma 4. I Centri nazionali di cui al comma 3 collaborano con le Regioni e Province Autonome e con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, e con le altre istituzioni che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali. Inoltre gli stabilimenti di cui al comma 3 sono altresì abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali

Comma 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei modi e nei tempi da definire come previsto al comma 2 lettera g) dell'articolo 13 del presente atto normativo, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, istituisce, la Commissione Tecnica già prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, con il compito di redigere il Compendio nazionale dei materiali forestali di base di cui al comma 2 del presente articolo e di coordinare e stimolare le attività relative ai materiali forestali di moltiplicazione e riproduzione e alla filiera vivaistica forestale nazionale.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. Viene ribadita l'importanza di garantire che il materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali sia sano e appropriato alle condizioni ecologiche e pedoclimatiche del luogo, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 in attuazione della direttiva 1999/105/CE e successive integrazioni relativa al commercio dei materiali forestali di moltiplicazione e alle leggi regionali di recepimento.

Comma 2. A tale proposito le Regioni promuovono l'istituzione dei Registri dei materiali di base per il territorio di competenza, in cui vengono iscritti i materiali di moltiplicazione Forestale di base destinati alla produzione. Le Regioni inviano, inoltre, al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire un Compendio nazionale dei materiali forestali di base.

Comma 3. Vengono individuati gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Dogana di Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco Fontana del Corpo forestale dello Stato quali Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Comma 4. Vengono individuati con apposito provvedimento nazionale i criteri generali sulla base dei quali le Regioni possano delimitare e rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. Gli stabilimenti di cui al comma 4 sono altresì abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali.

Comma 5. Nei tempi e nei modi da definire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto normativo, viene istituita con apposito provvedimento di cui al comma 3 lettera b) dell'articolo 13, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, la Commissione Tecnica già prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, con i compiti indicati al comma 2 del presente articolo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art.11. Ricerca, formazione e informazione

Comma 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione forestale e il coordinamento con le amministrazioni nazionali, regionali e locali competenti in materia.

Comma 2. Le Regioni promuovono e sostengono la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura, la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecniche ed operative, favorendo altresì azioni di coordinamento interregionale nello scambio e riconoscimento dei programmi, titoli e crediti formativi regionali in attuazione di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 6.

Comma 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, mediante l'Ufficio di coordinamento forestale di cui al comma 1 dell'articolo 6, attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale sostenibile, delle filiere produttive e delle esternalità generate in favore della società.

NOTA all'art. 11:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. Viene ribadita la necessità strategica di promuovere e sostenere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione forestale e il coordinamento con le amministrazioni nazionali, regionali e locali competenti in materia.

Comma 2. Viene promossa e sostenuta in ambito regionale la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura, la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecniche ed operative. Viene inoltre ribadita la necessità di favorire le azioni di coordinamento interregionale nello scambio e riconoscimento dei programmi, titoli e crediti formativi regionali in attuazione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 6.

Comma 3. Viene ribadita la necessità di realizzare un coordinamento nazionale per la diffusione delle attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale sostenibile, delle filiere produttive e delle esternalità generate in favore della società.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma promosso un efficace ed efficiente utilizzo



delle risorse umane e finanziarie presenti e già in essere con un notevole risparmio per l'amministrazione in termini finanziari e funzionali.



TITOLO IV- Regole di specie e deroghe alla definizione e regolamentazione del bosco

Art. 12. Regole e deroghe

Comma 1. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2, non si applica la definizione di bosco di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto per:

- a) le formazioni forestali di origine artificiale, realizzate a seguito dell'adesione a misure agro ambientali e, ove non già diversamente previsto quelle realizzate con altre misure promosse nell'ambito della politica agricola comune dell'Unione europea. Tali formazioni, se non già diversamente stabilito negli obiettivi dei relativi Piani o Programmi che hanno attivato gli interventi, sono reversibili una volta scaduti gli impegni previsti;
- b) l'arboricoltura da legno, definita come la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico. La coltivazione, che può avvenire anche sulla base di un piano di coltura, è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale. Sono assimilate all'arboricoltura da legno le tartufighe coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale in conformità a specifiche disposizioni regionali.
- c) le formazioni di specie arboree associate o meno a quelle arbustive, originatesi da processi naturali o artificiali insediatesi su superfici di qualsiasi natura e destinazione, a seguito anche dell'abbandono delle attività agropastorali preesistenti, o su superfici riconosciute come paesaggi rurali di interesse storico ai sensi del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico e delle Pratiche Tradizionali, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto ministeriale del 19 novembre 2012 n. 17070. In tali superfici è consentito il recupero a fini storico-paesaggistici e produttivi per il ripristino delle preesistenti attività agricole o pastorali, purché non sia alterato lo stato dei luoghi con opere civili.
- d) i parchi e gli spazi verdi urbani, quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e altre produzioni arboree agricole, nonché le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree.

Comma 2. Le Regioni possono riconoscere quali aree di particolare interesse forestale per loro specifiche funzioni e caratteristiche, le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive, in qualsiasi stadio di sviluppo, consociazione ed evoluzione, comprese quelle caratteristiche della macchia mediterranea, che non soddisfino almeno uno dei parametri previsti dal comma 2 dell'art 2 e che non risultano già classificate a bosco. Fermi restando i vincoli già presenti, tali aree sono assimilate a bosco ai soli fini dell'applicazione delle norme di cui al TITOLO III del presente atto normativo.

Comma 3. Le formazioni e tipologie forestali di cui al comma 1 e 2 sono soggette alle norme di prevenzione e lotta agli incendi previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e dalle leggi.



regolamenti e piani delle Regioni, e non sono assoggettate al vincolo di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42.

Comma 4. Viene fatta salva la definizione di bosco a sughera di cui all'articolo 12 della legge 18 luglio 1956, n. 759 recante "Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera"; In esse sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge del 18 luglio 1956 n.759 o di altre specifiche disposizioni regionali.

NOTA all'art. 12:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Comma 1. Al fine di garantire una gestione attiva del patrimonio forestale nazionale valorizzando le specifiche caratteristiche ecologiche e socioeconomiche locali, nell'autonomia regionale per la materia, vengono previste per le finalità di cui all'art. 1 del presente atto normativo e nell'applicazione delle more all'emanazione delle norme regionali di cui al comma 3 dell'art 2, regole di specie e deroghe alla definizione di bosco di cui al comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali, dagli obblighi dell'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale vigente.

Comma 2. Possono essere riconosciute dalle Regioni, quali aree di particolare interesse forestale per loro specifiche funzioni e caratteristiche, le formazioni vegetali di specie arboree forestali associate o meno a quelle arbustive, nonché le formazioni vegetali costituite dalla consociazione di specie arboree e arbustive o anche di sole specie arbustive derivanti dalla foresta mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione ecosistemica, che non soddisfino almeno uno dei parametri previsti dal comma 2 dell'art 2, se non risultano già classificate a bosco nell'aggiornamento sull'uso del suolo dei dati catastali, e QUINDI assimilate a bosco ai soli fini dell'applicazione delle norme di cui al TITOLO III del presente atto normativo, fermi restando i vincoli idrogeologici e paesaggistici gravanti sulla superficie interessata.

Comma 3. Al fine di poter valorizzare le specificità regionali del territorio nazionale, nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2, non si applica la definizione di bosco di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto per:

- a) le formazioni forestali di origine artificiale, realizzate a seguito dell'adesione a misure agro ambientali e, ove non già diversamente previsto nei relativi Piani o Programmi che hanno attivato gli interventi, quelle realizzate con altre misure promosse nell'ambito della politica agricola comune dell'Unione europea.
- b) i nocioleti da frutto e i castagneti da frutto, questi ultimi definiti come castagneti in attualità di coltura dichiarati o riconosciuti tali, compresi quelli oggetto di ripristino colturale in conformità a specifiche norme, provvedimenti e programmi regionali.
- c) le formazioni di specie arboree associate o meno a quelle arbustive, originatesi da processi naturali o artificiali in atto da almeno 10 anni e insediatesi su superfici di qualsiasi natura e destinazione a seguito anche dell'abbandono delle attività agrosilvopastorali preesistenti o su superfici riconosciute come paesaggi rurali di interesse storico ai sensi del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico e delle Pratiche Tradizionali, istituito presso il Ministero delle politiche



agricole alimentari e forestali con decreto ministeriale del 19 novembre 2012 n. 17070. In tali superfici è consentito il recupero a fini storico-paesaggistici e produttivi per il ripristino delle preesistenti attività agricole o pastorali, purché non sia alterato lo stato dei luoghi con opere civili.

- d) i parchi e gli spazi verdi urbani, quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e altre produzioni arboree agricole, nonché le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree.

Comma 4. Settore di particolare importanza per la filiera forestale si definisce arboricoltura da legno la coltivazione di alberi di origine artificiale, con prevalenti funzioni produttive e soggetti a tecniche colturali e lavorazioni agricole. La coltivazione, che può avvenire sulla base di un piano di coltura, non costituisce bosco di cui all'articolo 2 comma 2 ed è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale. Sono assimilate all'arboricoltura da legno le tartufaie coltivate di origine artificiale.

Comma 5. Le formazioni e tipologie forestali definite nei commi 3 e 4 del presente articolo rimangono comunque soggette alle norme di prevenzione e lotta agli incendi previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e dalle leggi, regolamenti e piani delle Regioni. Inoltre fermo restando il vincolo idrogeologico e paesaggistico eventualmente gravante sulle superfici, tali tipologie non sono però assoggettate al vincolo di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.43. Per le casistiche indicate all'art.12 si esclude che operi il vincolo ex-lege di cui all'art. 142 (comma 1 -lettera g) ma si lasciano inalterati i vincoli imposti attraverso la procedura ordinaria di cui all'art.136 (e collegati) oltre a quelli imposti in base alle altre lettere dell'art. 142.

Comma 6. Viene fatta salva la definizione di bosco a sughera di cui all'articolo 12 della legge 18 luglio 1956, n. 759 recante "Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera"; In esse sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge del 18 luglio 1956 n.759 o di altre specifiche disposizioni regionali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



TITOLO V – Disposizioni applicative e finanziarie

Art. 13. Disposizioni applicative

Comma 1. Le disposizioni del presente atto normativo abrogano il decreto legge del 28 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni e si applicano su tutto il territorio nazionale nel rispetto e nei limiti delle competenze costituzionali di Stato e Regioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto normativo predispone i necessari provvedimenti per quanto previsto:

- a) all'articolo 3 comma 3, di concerto con l'Istituto nazionale di statistica, il Corpo forestale dello Stato e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) all'articolo 3 comma 5, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le Regioni e le Province Autonome;
- c) all'articolo 5 comma 4, di concerto con le Regioni e le Province Autonome e in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Corpo Forestale dello Stato;
- d) all'articolo 5 comma 7, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- e) all'articolo 6 comma 1;
- f) all'articolo 8 comma 3, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) all'articolo 10 comma 5, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la costituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, della Commissione Tecnica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, formata da un numero di esperti non superiore a sei, col supporto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e delle Regioni e Province autonome.

Comma 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto normativo predispone i necessari provvedimenti per quanto previsto:

- a) all'articolo 3 comma 4, di concerto con le Regioni e le Province Autonome e in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Corpo Forestale dello Stato;

NOTA all'art. 13:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Vengono riprese e riportate nel dettaglio le specifiche disposizioni attuative per e del presente atto normativo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: *Con il presente articolo non vengono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*



Art. 14 Disposizione finanziarie

Da valutare:

Comma 1 È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il “Fondo nazionale per le foreste”, al fine di garantire la tutela e gestione attiva del patrimonio forestale italiano, in attuazione della strategia nazionale per il settore forestale definita dal Programma Quadro per il settore forestale (PQSF), e il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie per il predetto Fondo vengono integrate con :

- a) Risorse comunitarie afferenti ai fondi strutturali, o ad altri fondi, di competenza gestionale statale;
- b) Quota parte dei canoni finanziari previsti per le derivazioni idriche di sovracani elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 così come modificata dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959; Tale quota parte viene annualmente determinata, con decreto interministeriale adottato dal Ministero dei lavori pubblici e delle infrastrutture di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- c) Quota parte del gettito della Carbon Tax;

Comma 2 Annualmente il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, determina la quota di ripartizione del Fondo nazionale per le foreste tra l'amministrazione centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 3 Il Fondo nazionale per le foreste è finalizzato alla copertura delle spese di investimento

- a) che, a cura delle Regioni e delle Province autonome, sostengano l'esecuzione di interventi a macchiatico negativo e infrastrutture al servizio del bosco, necessari per la tutela e valorizzazione del bosco, per l'assetto del territorio e per l'incolumità pubblica, per la prevenzione dagli incendi boschivi, altri disastri naturali e la ricostituzione del patrimonio forestale nazionale;
- b) che, a cura delle Regioni e delle Province autonome, valorizzino i beni e i servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale attiva, promuovendo azioni volte al loro riconoscimento. che, di concerto tra le Regioni e le Province Autonome, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, incentivino e supportino progetti pilota per le attività di ricerca in ambito forestale e nella filiera del legno;
- c) che, di concerto tra le Regioni e le Province Autonome, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sostengano la predisposizione e l'aggiornamento delle banche dati sul patrimonio forestale nazionale, bibliografiche alfanumeriche e cartografiche, in attuazione della Direttiva comunitaria INSPIRE;
- d) per sostenere e promuovere azioni di armonizzazione delle carte inventariali di dettaglio regionale sulla base di una metodologia univoca condivisa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a supporto dell'aggiornamento decennale dell'inventario forestale



nazionale, nei modi e nei tempi da definire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto normativo

Comma 3. Per la realizzazione delle iniziative previste alla lettera b) del comma 4, sono riconosciute, secondo modalità individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con le Regioni e le Province Autonome, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esenzioni fiscali e agevolazioni ai proprietari e i titolari della gestione, singoli e associati, che garantiscono l'attuazione dei piani di gestione forestale approvati ai sensi della normativa regionale vigente:

- a) agevolazioni fiscali di esenzione dell'IVA o in alternativa dall'Imposta di Registro, per i titolari della gestione forestale, singoli e associati, operanti sul territorio e che svolgono attività per conto e nell'interesse dello Stato;
- b) copertura di mutui venticinquennali a tasso zero per l'esecuzione di interventi e opere di prevenzione incendi, assetto idrogeologico del territorio e per l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;

Comma 4. Le Regioni possono prevedere forme di incentivazione per i titolari della gestione e proprietari forestali che attraverso le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 7, attuano attività di gestione volte al miglioramento del valore del bosco, per il riconoscimento dei servizi ecosistemici garantiti dall'attuazione dei piani di gestione o strumenti di gestione forestale equivalenti, per la promozione della sicurezza dei lavori forestali e per l'assunzione di operatori specializzati.

Comma 5. Al fine di incentivare e garantire una omogenea e attiva gestione delle superfici forestali, anche attraverso le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4, i proprietari forestali che conferiscano la disponibilità dei terreni forestali ai soggetti concessionari di cui al comma 3 dell'articolo 9, o che provvedono direttamente alla gestione sono esentati per un periodo di anni cinque da ogni imposta gravante sui terreni medesimi. Nei suddetti casi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche si applica l'aliquota forfettaria del venti per cento ai redditi derivanti dalla gestione dei terreni forestali al netto degli oneri sostenuti per la loro produzione.

NOTA all'art. 14:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

da valutare!

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

da valutare!



Art. 15 Abrogazioni e modifiche ad altre norme

Comma 1 il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, ultimo periodo, è così riformulato: Sono altresì vietati, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, per cinque anni la caccia e il pascolo.

Comma 2. L'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n.386, "Gruppo di lavoro permanente nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione" viene modificato come segue:

1. E' istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presso il Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare ippiche e della Pesca – il "*Gruppo di lavoro permanente nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione*".

2. Il "Gruppo di lavoro", di cui al comma 1, opera in qualità di "*Gruppo di Lavoro permanente*" nell'ambito delle attività previste dal Tavolo di filiera legno di cui al D.M. 18352 del 14 dicembre 2012, ed è coordinato dall'Ufficio competente della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, che è responsabile della emanazione degli atti normativi conseguenti alle valutazioni tecniche del "*Gruppo di lavoro*".

3. Il "Gruppo di lavoro", di cui al comma 1, in accordo con il Tavolo di filiera legno, assicura il supporto tecnico-scientifico e supporta l'Ufficio competente, di cui al comma 2, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli Organismi ufficiali, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal d.leg.vo n.386 del 10 novembre 2003. Il "*Gruppo di lavoro*" in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

- a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) i codici delle Regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
- d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
- e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella Comunità europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
- f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
- g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il "Gruppo di lavoro" di cui al comma 1, si avvale comunque degli esperti presenti nel Tavolo di filiera legno, ed è costituito da nove membri così suddivisi:

- a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale;
- b) tre rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunque di Regioni diverse da quelle già rappresentate nel Tavolo di filiera legno;



- c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- d) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno del CREA-SEL – Centro di Ricerca della Silvicoltura di Arezzo;
- e) un rappresentante dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta (CRA-PLF), già presente nell'Osservatorio Nazionale per il pioppo istituito con D.M.13 marzo 2015 prot.n.17132 ;
- f) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle Associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. I componenti del “Gruppo di lavoro” durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria sono svolte dall'Ufficio competente della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

7. Nella prima riunione viene definito il regolamento di funzionamento del “Gruppo di lavoro”.

Comma 3. L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n.386 le parole “*la Commissione tecnica di cui all'art.14, di seguito denominata Commissione tecnica*”, sono sostituite dalle seguenti: “*Gruppo di lavoro permanente nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione*” di cui all'art. 14, di seguito denominato “*Gruppo di lavoro permanente*”;

Allo stesso modo tale nuova denominazione dovrà essere prevista nei seguenti articoli: art.1, comma5; art.5, comma 2, comma 4; art.12, comma 1; art.13, comma 8.

Comma 4. All'art.11, il comma 4 è così sostituito: “*Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l'Osservatorio Nazionale per il pioppo istituito con D.M.13 marzo 2015 prot.n.17132*”.

